




Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 1.00.00 a: 28-08-2024 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 20/01/2021

OGGETTO: P.O.R.- F.E.S.R. 2014-2020. ASSE VII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL’A.M.A. SPA, AFFIDATARIA IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TPL, DEGLI AUTOBUS PREVISTI DALL’AZIONE 4.6.2. “RINNOVO MATERIALE ROTABILE” – ATTIVITA’ 3.2.7.1 “ACQUISTO BUS PER AMMODERNAMENTO FLOTTA TPL”. CALCOLO COMPENSAZIONI ECONOMICHE. PRESA D’ATTO DEI CONTRATTI DI COMODATO D’USO E APROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 12.10, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Sì		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	Sì
	3. Francesco Bignotti	Sì	4. Vittorio Fabrizi	Sì
	5. Fausta Bergamotto	Sì	6. Maria Luisa Ianni	Sì

Totale presenti **7**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che e gli assessori Daniele, Bergamotto, Mannetti, Fabrizi e Ianni sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.




Comune dell'Aquila

LA GIUNTA



Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 31.12.1999, l'Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) - Ramo trasporti, a far data dal 1° gennaio 2000 ed a seguito di scissione, è stata trasformata in una società per azioni denominata "**A.M.A (Azienda Mobilità Aquilana) S.p.A.**", ai sensi dell'art. 17, commi 51 e segg., della L. 15.05.1997, n. 127;
- Con nota del 20.07.2010 prot. n. 0043843, pervenuta il 26.07.2010, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 14.7.2010 ha rilasciato il parere richiesto dall'Ente in data 31.05.2010, ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in L. 06.08.2008, n. 133 (in seguito abrogato dalla Consulta con decorrenza dal 21 luglio 2011), nel quale ha stabilito che il Comune dell'Aquila ha dimostrato, in tale sede, la sussistenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale e, quindi, di ragioni intese a consentire l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, in deroga alle modalità di affidamento ordinario;
- Con Deliberazione n. 565 del 26.11.2013, la Giunta Comunale ha approvato la Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 convertito in L. 17.12.2012, n. 221 per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale alle società AMA spa e CTGS spa, pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet "www.comune.laquila.gov.it" con prot. n. 91058 del 29.11.2013 nella quale è stato dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house prescelta e dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24 agosto 2015, è stato definito, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune dell'Aquila con misure riguardanti anche l'A.M.A. Spa per il quale, con nota prot. 33647 del 31.03.2016, il Sindaco ha inoltrato alla Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti, prevista dal citato comma 612, con allegate le specifiche relazioni degli Amministratori Unici;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2016 è stato approvato il Contratto di Servizio per l'anno 2016 disciplinante i rapporti tra l'Ente e l'A.M.A. Spa, sottoscritto dalle parti in data 5.10.2016 con Rep. n. 27043.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stata approvata la «*Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 18.08.2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP)*» contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente, tra cui anche quella relativa all'A.M.A. Spa;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017, sulla base della relazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale prot. n. 571/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.04.2017 con n. 39795 e della conseguente valutazione effettuata dal Settore comunale competente per materia, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50, è stato disposto l'affidamento in house del Trasporto Pubblico Locale nel territorio comunale alla società AMA Spa, interamente partecipata dall'Ente, con contestuale approvazione del




Comune dell'Aquila

programma d'esercizio e della nuova bozza di contratto, con validità dal 1° maggio 2017 al 30 dicembre 2018;

- Il Contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e bagagli al seguito del Comune dell'Aquila è stato sottoscritto dall'Ente e dall'A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/17;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 23.10.2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19.08. 2016, n. 175 a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al TUSP di cui al D. Lgs 16.06.2017, n. 100, con misure riguardanti anche la società A.M.A. Spa;
- Con Deliberazione n. 22 del 22 marzo 2018, recante "A.M.A. S.p.A. - Individuazione nuova scadenza al 31 dicembre 2027 del contratto di servizio per trasporto pubblico locale su gomma di persone e bagagli al seguito nel Comune di L'Aquila", il Consiglio Comunale ha stabilito, tra l'altro, di individuare il termine del 31 dicembre 2027 quale scadenza del suddetto affidamento "in house" all'AMA Spa, nel rispetto della normativa comunitaria e alla luce del controllo analogo che l'Ente Pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società nonché sulla valutazione e sulla relazione di congruità economica approvate, in precedenza, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 12.06.2018, nel prendere atto del verbale di intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 43/2017, è stato demandato al Dirigente competente di dare attuazione Deliberazione Consiliare n. 22/2018;
- L'atto aggiuntivo al Contratto di Concessione del Trasporto Pubblico Locale "Comune L'Aquila/AMA Spa" è stato sottoscritto dalle parti in data 07.09.2018;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 27.12.2018 avente ad oggetto: "Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui L'Ente detiene partecipazioni dirette o indirette ex art. 20 Decreto Legislativo 19.8.16, n. 175" è stato predisposto il provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune dell'Aquila, adottato ai sensi del D. Lgs 19.08.2016, n. 175 (TUSP);
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019 è stato approvato ai sensi dell'art. 11 - bis del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 s.m.i., il Bilancio Consolidato Gruppo Comune dell'Aquila per l'esercizio 2018;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2019 è stato approvato, senza emendamenti, lo schema di Addendum al Contratto di Servizio A.M.A. Spa rep. n. 27076/17 del 17.10.2017 con corrispettivo adeguato sulla base del Costo Standard micro e del PEF simulato, proposto dalla Giunta con proprio atto n. 366 del 05.09.2019;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23.12.2019 contenente l'"Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette al 31/12/2018" è stato predisposto il provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune dell'Aquila, adottato ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

Evidenziato che:

- Con istanza prot. n. 17898 del 26/02/2018, il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) del Comune dell'Aquila, in riferimento alla società in house A.M.A. Spa, ha provveduto a trasmettere, in ottemperanza all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che



Comune dell'Aquila


disciplina il “*Regime speciale degli affidamenti in house*”, la domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “*società*” in house, mediante il portale ANAC e secondo gli indirizzi di cui alle Linee guida n.7 approvate dal Consiglio dell’Autorità medesima con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

- La società risulta inserita nell’Elenco delle società in house, consultabile sul sito ANAC, con ID 475 a far data dal 27 marzo 2020;

Visti:

- ✓ La Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 del 03 marzo 2010 “*Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*” alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei;
- ✓ Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione*” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- ✓ Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- ✓ Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ✓ Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che ha stabilito norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ✓ L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- ✓ Le Linee Guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato di cui al documento EGESIF del 18 maggio 2015;
- ✓ Le Linee Guida recanti: “*Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 12 maggio 2017;
- ✓ Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- ✓ Il Regolamento (UE) n. 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri;

Preso atto:




Comune dell'Aquila

- ✓ Della Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020 recepita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9 settembre 2015;
- ✓ Della Decisione C(2017) 7089 finale della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata approvata la versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 modificata recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018;
- ✓ Della Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 8 maggio 2018;
- ✓ Della Decisione C(2019)1706 finale della Commissione Europea del 28 febbraio 2019, con la quale sono stati approvati alcuni elementi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 17 giugno 2019;


Dato atto che:

- L'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 prevede:
 - ❖ al paragrafo 1 che: *“Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali”*;
 - ❖ al paragrafo 2 che *“Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013”*;
 - ❖ al paragrafo 4 che *«Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti»*;
 - ❖ al paragrafo 4 che *“L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione”*;



Comune dell'Aquila

- A tal fine, nell'ambito del POR FESR 2014-2020 è stato individuato lo specifico Asse prioritario VII *"Sviluppo Urbano Sostenibile"*, come modalità attuativa di politiche integrate urbane, che prevede risorse per un ammontare complessivo pari ad € 23.000.000,00 articolate in Priorità di investimento, Obiettivi specifici e Azioni;
- Il POR FESR Abruzzo 2014-2020, in riferimento alle modalità attuative delle politiche urbane e alla luce della contenuta dimensione finanziaria del medesimo Programma e delle specifiche peculiarità del territorio di riferimento, ha individuato come Autorità Urbane (ex art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013), le quattro città capoluogo tra cui **L'Aquila**;
- Per l'attuazione del suddetto Asse VII, l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con D.G.R. n. 220 del 28 aprile 2017 ha approvato le Linee Guida per la definizione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS – delle città con l'intento di fornire alle 4 Autorità Urbane un supporto metodologico per la definizione delle proprie SUS, alla luce delle indicazioni contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- La Regione Abruzzo, inoltre, in qualità di Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con Determinazione n. DPA/70 del 17 maggio 2017, ha costituito un gruppo di lavoro a supporto delle quattro Autorità Urbane le quali, hanno dovuto procedere con l'elaborazione della propria Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile allo scopo precipuo di assicurare l'allineamento e l'integrazione tra gli obiettivi generali e trasversali perseguiti su scala nazionale e le priorità espresse dalle Città, nel pieno rispetto dei principi enunciati dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 8 giugno 2017, ha approvato le proprie **Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)** e le ha trasmesse alla Regione Abruzzo la quale, a seguito della costituzione del Gruppo di Valutazione delle SUS avvenuta con Determinazione Direttoriale n. DPA/97 del 22 giugno 2017, in data 17 luglio 2017, 31 luglio 2017, 14 settembre 2017 e 2 ottobre 2017 ha richiesto all'Ente, di integrare il documento già presentato;
- Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10.2017, ha approvato, di conseguenza, l'aggiornamento delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile sulla base delle integrazioni richieste trasmettendo tale provvedimento, con nota prot. n. 104215 del 16.10.2017, all'Autorità di Gestione – Regione Abruzzo la quale, al termine dell'attività di valutazione delle strategie proposte dalle 4 città capoluogo, con nota prot. n. 277136 del 30 ottobre 2017 ha comunicato l'assegnazione alla Città dell'Aquila di risorse per un importo pari ad € 5.290.000,00;
- L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, sulla base di un percorso istruttorio di valutazione della qualità e dell'efficacia delle SUS elaborate dalle A.U. ha approvato, con Determinazione n. DPA/193 del 13 novembre 2017 la graduatoria delle Strategie pervenute e con successiva Determinazione n. DPA/209 del 29 novembre 2017 ha approvato il *"Prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie e dei target della SUS"* con la rimodulazione delle risorse assegnate alle quattro Autorità Urbane, dando atto degli esiti positivi delle verifiche, effettuate sulle




Comune dell'Aquila

base delle specifiche “*Checklist*” in ordine alla sussistenza dei requisiti formali delle quattro Autorità Urbane necessari a svolgere le funzioni di Organismi Intermedi per adempiere alle funzioni delegate;

Dato atto, inoltre, che:

- L’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 prevede:
 - ❖ al paragrafo 1 che *“Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo”*;
 - ❖ al paragrafo 6 che *“Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”*;
 - ❖ al paragrafo 7 che *“Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria”*;
- La nota EGESIF_15_0010-01 del 18 maggio 2015 recante *“Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)”* che indica i contenuti degli accordi scritti tra Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio/Autorità Urbana;
- Con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 del 1 dicembre 2017 sono state individuate le 4 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi responsabili dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) in attuazione del citato 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013 ed è stato approvato lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (O.I.) il quale contiene il dettaglio dei compiti da delegare e stabilisce gli obblighi e le responsabilità connesse alla delega, nonché le funzioni da ripartire all’interno dell’O.I. medesimo nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui alla nota EGESIF_14-0012_02 final del 17 settembre 2015;
- Il suddetto Schema è corredato dal Documento attuativo della SUS elaborato dall’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE per agevolare le A.U. nella pianificazione delle proprie strategie in termini di pianificazione degli interventi da realizzare, di tempistica nonché di indicatori finanziari e di attuazione;
- La Regione Abruzzo ha trasmesso la summenzionata DPA/214 del 1° dicembre 2017 al Comune dell’Aquila con nota prot. n. 0308089/17 del 01.12.2017 (acquisita con prot. n. 120925 del 04.12.2017) unitamente al file editabile dei Piani attuativi delle SUS;




Comune dell'Aquila

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017, il Comune dell'Aquila ha definito la struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio, responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città dell'Aquila;
- La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 113775 del 13.11.2017 e successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 21 novembre 2017 a seguito delle rettifiche all'Organigramma e Funzionigramma concordate con il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11 dicembre 2017, il Comune dell'Aquila ha approvato il Piano Attuativo SUS e lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio autorizzando il Segretario Generale dell'Ente pro tempore, in qualità di Responsabile dell'O.I., alla firma della Convenzione medesima;
- Il Comune dell'Aquila risulta essere operativo, in qualità di Organismo Intermedio, a far data dal 14.12.2017, giorno di sottoscrizione della Convenzione per la delega delle funzioni da parte dell'Autorità di Gestione Unica FESR/FSE e dall'Autorità Urbana del Comune dell'Aquila;

Considerato che:


- L'art. 9 (*Risorse finanziarie*) della Convenzione per la delega delle funzioni, di cui alle richiamate Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 dell'1.12.2017 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017, sottoscritta tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e l'Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L'Aquila in data 14.12.2017, al comma 3 prevede che: *"A conclusione del processo di valutazione delle S.U.S., alla A.U. L'Aquila, in qualità di O.I., sono state assegnate risorse pari ad € 5.290.000,00 omissis" di cui € 2.300.000,00 per l'Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"*;
- Il Documento Attuativo delle SUS dell'OI Comune dell'Aquila, prevede in merito all'azione POR FESR 2014-2020 4.6.2 *"Rinnovo materiale rotabile"* la declinazione nell'attività 3.2.7.1 *"Acquisto bus per ammodernamento flotta TPL"* con un cofinanziamento a carico dell'ente pari a € 100.000,00;
- L'art. 10 (*Circuito finanziario*) della summenzionata Convenzione, al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che il materiale rotabile viene acquisito mediante un'unica procedura di gara, comune alle quattro A.U., espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale e/o da organismo in house della Regione Abruzzo, come condiviso dal gruppo di lavoro di cui alla DPA/70 del 17 maggio 2017 e le 4 Autorità Urbane;
- Con Determinazione DPA/245 del 22 dicembre 2017, l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha disposto la liquidazione dell'acconto del 40% a valere sulle risorse assegnate alle Autorità Urbane al netto di quelle destinate al rinnovo del materiale rotabile;
- Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 29.03.2018 è stato disposto che: *(a) per l'acquisizione del materiale rotabile sia indetta una gara di appalto unica comune alle quattro Autorità Urbane, espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale e che a fornitura del materiale rotabile sia aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante medesima; (b)*



Comune dell'Aquila

*lo stesso materiale rotabile sia di proprietà delle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell'operazione, alle quali spetta comunque l'onere della individuazione del Direttore esecutivo del contratto nonché del collaudatore; (c) la Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Servizio Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario, curi il trasferimento alle Autorità Urbane delle risorse finanziarie per il rinnovo del materiale rotabile le cui procedure di acquisto sono svolte dalla Stazione Unica Appaltante; (d) i rapporti e le condizioni d'uso dei mezzi siano regolamentati attraverso **addenda ai Contratti di Servizio esistenti**, o attraverso nuovi contratti, rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 ss.mm.ii.; (e) siano previsti, negli addenda ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero nei nuovi contratti i vincoli stabiliti dalle "Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017; (f) le quattro Autorità Urbane, ovvero la Regione Abruzzo per quanto di competenza, assicurino il rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al contenuto dei contratti di servizio, alla definizione ex-ante della compensazione e alla metodologia per la verifica delle sovra-compensazioni; (g) l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE predisponga specifiche Linee guida operative per supportare le quattro Autorità Urbane negli adempimenti connessi all'utilizzo del materiale rotabile, di cui all'Azione 4.6.2, Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020;*

- Con Determinazione della Regione Abruzzo DPA/214 del 3 luglio 2018, a tal proposito, è stato approvato lo schema di Addendum alle Convenzioni per la delega delle funzioni sottoscritte tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e gli Organismi Intermedi – Autorità Urbane, di cui alla predetta Determinazione DPA/214 del 1° dicembre 2017;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018, l'OI Comune dell'Aquila ha approvato, a sua volta, il suddetto Addendum alla Convenzione successivamente sottoscritto dalle parti in data 21 settembre 2018 che prevede, tra l'altro, l'introduzione degli articoli **10 bis - Circuito finanziario Azione 4.6.2** e **10 ter - Attuazione Azione 4.6.2**.
- In data 21.09.2018 è stato firmato l'Addendum *de quo* tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e l'Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L'Aquila;
- In base al suddetto Addendum l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha disposto il trasferimento delle risorse finanziarie relative all'Azione 4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile pari ad € 2.300.000,00 in favore dell'Organismo Intermedio-Autorità Urbana Comune dell'Aquila;
- Specificatamente, è stato precisato che il materiale rotabile acquistato: (i) è di proprietà delle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell'operazione, alle quali spetta l'onere della individuazione del Direttore esecutivo del contratto nonché del collaudatore; (ii) è concesso in comodato d'uso, dalle quattro Autorità Urbane alle aziende già concessionarie del TPL, o altro soggetto individuato con procedura a evidenza pubblica o a soggetto in house, regolamentando i rapporti e le condizioni d'uso del bene attraverso addendum ai Contratti di



Comune dell'Aquila

Servizio esistenti, ovvero stipulando nuovi contratti, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii.;

- Le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare un **piano economico-finanziario** per il calcolo della compensazione, prima che l’Autorità Urbana conceda loro, in comodato d’uso, il materiale rotabile acquisito con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e formalizzi, con addenda ai Contratti di Servizio esistenti, o con nuovi contratti, rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti e le condizioni d’uso dei beni;
- Nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007, e ss.mm.ii., le quattro Autorità Urbane, ovvero la Regione Abruzzo, ciascuno per quanto di competenza, al fine di garantire che le compensazioni non conferiscano un vantaggio economico che si configurerebbe come Aiuto di Stato incompatibile, definiscono, preventivamente, in modo obiettivo e trasparente, i parametri da utilizzare come base per il calcolo delle compensazioni, prima che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL presentino il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione e, comunque, prima della sottoscrizione degli addendum ai Contratti di Servizio esistenti, o dei nuovi contratti, per la regolamentazione dei rapporti e delle condizioni d’uso del materiale rotabile.
- In attuazione delle *“Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020”* dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017, negli addenda ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero nei nuovi contratti, devono essere contenuti i seguenti vincoli:
 - a) **vincolo di destinazione d’uso dei mezzi** volto all’esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio, tenuto conto di quanto previsto nella Strategia Urbana Sostenibile e nel correlato Documento attuativo;
 - b) **inalienabilità dei mezzi**;
 - c) **aggiuntività dei mezzi acquistati** rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
 - d) **manutenzione dei mezzi** a cura dell’azienda di Trasporto Pubblico Locale, **il cui importo viene restituito nell’ambito della compensazione dello svolgimento del servizio**;
 - e) **restituzione del mezzo** in caso di cessazione del servizio;
 - f) **separata evidenziazione contabile**, a cura delle aziende di Trasporto Pubblico Locale, delle compensazioni corrisposte in relazione al materiale rotabile di cui all’Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020.
- Successivamente, con Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018, la Regione Abruzzo, in merito all’utilizzo del materiale rotabile di cui all’Azione 4.6.2, ha provveduto ad integrare ulteriormente gli Addenda alle Convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi Autorità Urbane, debitamente sottoscritti; a tal fine, in data 07.12.2018, l’Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L’Aquila ha sottoscritto, per accettazione, la sopracitata Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018. In particolare, è stato stabilito, all’art. 2 (Art. 3, comma 3 bis dell’Addendum) che: *“Laddove non fosse possibile per le aziende concessionarie o affidatarie del TPL presentare il piano economico-finanziario per il*



Comune dell'Aquila

calcolo della compensazione prima che l'Autorità Urbana conceda loro, in comodato d'uso, il materiale rotabile acquisito con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che i contratti di comodato d'uso del materiale rotabile specificino quanto segue:

- *il materiale rotabile, di proprietà dell'Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso specifici contratti di comodato d'uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;*
 - *le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso con le Autorità Urbane per l'utilizzo del materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020;*
 - *l'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto piano economico-finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti".*
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 15 settembre 2020, l'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila, nel prendere atto della Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA/394 del 29.11.2018 ha predisposto, come richiesto dall'Autorità di Audit nel rapporto definitivo prot. n. 28788/20 del 31.01.2020 e prot. dell'Ente n. 10318 del 31.01.2020, lo schema di Addendum integrativo contenente quanto sopra riportato;

Rilevato che:

- Con Determinazione n. DPA/155 del 16 maggio 2018 sono stati approvati gli Atti propedeutici all'avvio della procedura di Gara a valere, tra l'altro, sul "FESR 2014-2020- Asse VII – Azione 4.6.2. – Sviluppo Urbano Sostenibile – Rinnovo materiale rotabile - Procedura aperta in ambito europeo per l'acquisizione della fornitura di n. 68 autobus suddivisi in n. 7 lotti funzionali tramite accordo quadro a più fornitori per un importo complessivo di € 25.950.000 oltre IVA e oneri di Gara";
- Con Determinazione a contrarre della Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo, n. DPC 018/134 del 24 maggio 2018, è stata indetta la procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro a più fornitori ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione separata per 7 lotti funzionali, per l'acquisto di un numero complessivo di 68 autobus, attraverso contratti applicativi, di cui n. 33 a motore diesel appartenenti ai Lotti n. 1,2,3,4 e n. 35 a motore elettrico appartenenti ai Lotti n. 5,6,7



Comune dell'Aquila

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto e di approvazione atti di gara;

- La predetta procedura di gara “*aperta*” ha visto la sola aggiudicazione dei lotti 5 e 6, mentre i lotti 1, 2, 3 e 4 sono andati deserti in quanto non sono pervenute offerte. Il lotto 7 non è stato, invece, aggiudicato in quanto l'offerta tecnica, pervenuta dall'unico operatore economico partecipante, non è stata ammessa dalla Commissione giudicatrice, così come da Determinazione DPE016/035 del 16 ottobre 2018;

Riscontrato che, all'esito della suddetta procedura di gara si è verificato quanto segue:

➤ **Autobus elettrici**

- La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/35 del 16 ottobre 2018, ha aggiudicato provvisoriamente, per il Comune dell'Aquila, il solo **Lotto n. 5 (C.U.P. C99F1800120006)** per la fornitura di n. 18 autobus con motore elettrico all'operatore economico RAMPINI CARLO S.P.A., con sede sociale in Via dell'Industria, n. 11, Passignano sul Trasimeno – Perugia, codice fiscale e partita IVA 01797480546, per l'importo complessivo di € 8.055.000,00 oltre IVA;
- Con Determinazione n. DPE016/068 del 15 novembre 2018 è stata disposta la Dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione approvata con Determinazione DPE016/035 del 16.10.2018, giusta disposizione di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione n. DPA/368 del 16 novembre 2018 la Regione Abruzzo ha liquidato al Comune dell'Aquila l'importo di € 1.091.900,00 IVA inclusa, a carico delle risorse afferenti al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, corrispondente all'offerta economica presentata dalla società aggiudicataria per la fornitura di n° 2 autobus con motore elettrico nell'ambito del Lotto n. 5;
- In data 21 novembre 2018 è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la RAMPINI CARLO S.P.A. l'Accordo Quadro relativo al Lotto n. 5 per la fornitura di n. 18 autobus elettrici, **C.I.G.75036743AC**;
- In data 21 novembre 2018 è stato sottoscritto tra il Comune dell'Aquila e la RAMPINI CARLO S.P.A, in attuazione dell'Accordo Quadro, il Contratto Applicativo n. 1 con **C.I.G. derivato 7692164E87**, per la fornitura di n. 2 autobus elettrici relativi al Lotto n. 5 per l'importo complessivo di € 895.000,00 più IVA ai sensi di legge e per la fornitura delle dotazioni opzionali richieste dal Comune dell'Aquila di € 26.500,00 più IVA ai sensi di legge;
- In data 30 novembre 2018 è stato stipulato tra il Comune dell'Aquila e l'azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. s.p.a., ai sensi dell'art. 3 dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell'Aquila, sottoscritto in data 21.09.2018, il contratto di comodato d'uso per il primo autobus elettrico, consegnato all'Ente in data 11 dicembre 2018 presso lo stabilimento della società;
- In data 19 novembre 2019 è stato stipulato tra il Comune dell'Aquila e l'azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 3




Comune dell'Aquila

dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell'Aquila del 21.09.2018, il contratto di comodato d'uso per il secondo autobus elettrico, consegnato all'Ente in data 20 novembre 2019 presso la sede della società;

➤ Autobus diesel

- A fronte delle risultanze di gara, la SUA della Regione Abruzzo ha provveduto ad indire una seconda gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui alla Determinazione n. DPE016/059 del 6 novembre 2018, riguardante i lotti n. 1, 2, 3, 4 e 7, che sono andati deserti o infruttuosi, precisando che nella procedura negoziata il lotto n. 7 ha assunto la denominazione di lotto n. 5;
- A tal proposito, la SUA con determinazioni dirigenziali nn. DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 ha dato avvio alle procedure negoziate per le tre Autorità Urbane, in applicazione dell'articolo 63 comma 2, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la predetta procedura è stata svolta sulla piattaforma per le negoziazioni denominata "Sintel", in uso ad ARAP e resa disponibile tramite scambio di note di consenso;
- Tuttavia, la Stazione Appaltante, su richiesta del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, giusta nota Prot. n. 352035/18 del 13 dicembre 2018, con determinazione DPE016/102 del 13 dicembre 2018 ha disposto l'annullamento d'ufficio delle determinazioni nn. DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 e con Determinazione a contrarre n. DPE016/103 del 13 dicembre 2018, stanti le ragioni di estrema urgenza legate alla potenziale perdita di risorse europee per il mancato raggiungimento del target fisico relativo alla fornitura dei mezzi e di quello finanziario, ambedue previsti dal Performance framework del POR FESR 2014-2020, ha autorizzato e avviato l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) e comma 6, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 12 autobus con motore diesel, di cui n. 4 appartenenti al Lotto n. 3 destinati all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, avvalendosi della piattaforma "Sintel" resa disponibile da A.R.A.P.;
- All'esito della procedura di gara, il R.U.P., con nota protocollo n. 359361 del 20 dicembre 2018, ha emesso la proposta di aggiudicazione per i mezzi e gli importi oggetto della suddetta procedura negoziata;
- Con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/106 del 21 dicembre 2018, in ordine all'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la SUA ha disposto e notificato all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila l'aggiudicazione, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'impresa Troiani s.r.l. con sede legale in Via di Tor Cervara n. 277 - 00155 Roma codice fiscale e partita IVA 00442790556, per la fornitura di n. 4 autobus con motore diesel appartenenti al Lotto n. 3 **(C.U.P. C99F18000120006 - C.I.G. 7733818482)** destinati all' Autorità Urbana Comune dell' Aquila per



Comune dell'Aquila

un importo complessivo di € 804.000,00 oltre I.V.A. pari a € 176.880,00 per un totale di € 980.880,00 con tempi di consegna da stabilire nel relativo contratto di fornitura;


- Con Determinazione Dirigenziale n. DPA/431 del 21 dicembre 2018, la Regione ha liquidato all’Autorità Urbana Comune dell’Aquila l’importo di € 980.880,00 (IVA inclusa) a carico delle risorse afferenti al POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VII “*Sviluppo Urbano Sostenibile*” Azione 4.6.2 “*Rinnovo materiale rotabile*”, in relazione al contratto per la fornitura di n. 4 autobus diesel del Lotto n. 3 da stipulare con l’aggiudicatario Troiani s.r.l.;
- In data 27 dicembre 2018 è stato sottoscritto, in forma digitale, tra il Comune dell’Aquila e l’aggiudicatario Troiani s.r.l. il contratto per la fornitura di n. 4 autobus diesel BMC NEO 10M Classe I codice carrozzeria CE 3 porte Lmax 10,92 m, per l’importo complessivo di € 804.000,00 oltre IVA al 22% per € 176.880,00 per un totale di € 980.880,00;
- I suddetti autobus sono stati consegnati all’Ente in data 12 agosto 2019 e 14 agosto 2019 presso la sede dell’A.M.A. Spa., affidataria in house providing del servizio di Trasporto Pubblico Locale e concessi alla società medesima, in comodato d’uso in data 2 settembre 2019;

Considerato che:

- Alla conclusione delle procedure di gara e previa stipula dei contratti, come sopra riportato, è stato acquisito al patrimonio dell’Ente in seguente parco mezzi:

N.	Motore	Modello	Lunghezza	Passeggeri			Data immatricolazione	Targa
				seduti	in piedi	disabili		
1	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	10	31	1	12/12/2018	FR130TL
2	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	10	31	1	13/12/2019	FW977JR
3	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW854JR
4	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW855JR
5	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW856JR
6	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW857JR

- In data **30 novembre 2018** è stato stipulato tra il Comune dell’Aquila e l’azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell’art. 3 dell’Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all’Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell’Aquila, sottoscritto in data 21.09.2018, il **contratto di comodato d’uso per il primo autobus elettrico**, consegnato all’Ente in data 11 dicembre 2018 presso lo stabilimento della società A.M.A Spa.
- In data **2 settembre 2019** è stato stipulato tra il Comune dell’Aquila e l’azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell’art. 3 dell’Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all’Organismo Intermedio



Comune dell'Aquila

Autorità Urbana Comune dell'Aquila del 21.09.2018, il **contratto di comodato d'uso** dei **quattro autobus diesel** consegnati all'Ente in data 12 agosto 2019 e 14 agosto 2019 presso la sede dell'A.M.A. Spa.

- In data **19 novembre 2019** è stato stipulato tra il Comune dell'Aquila e l'azienda affidataria in house providing del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell'Aquila del 21.09.2018, il **contratto di comodato d'uso per il secondo autobus elettrico**, consegnato all'Ente in data 20 novembre 2019 presso la sede della società A.M.A Spa.

Richiamato, integralmente, l'art. Art. 14) *Rinnovo materiale rotabile* dell'Addendum al Contratto di Servizio rep. n. 27076/2017 del 17.10.2017 sottoscritto dal Comune dell'Aquila e l'A.M.A. Spa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2019 prevede che:

“L'A.M.A. Spa è tenuta ad effettuare il servizio di Trasporto Pubblico Locale di cui al Contratto di Servizio Rep. n. 27076/2017 utilizzando materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza dello stesso, dei passeggeri e del personale dipendente. La società è tenuta a monitorare costantemente il proprio parco mezzi ai fini di individuare quelli obsoleti e non più funzionanti, da sostituire nel rispetto dei principi di compatibilità ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti.


Il Comune dell'Aquila si impegna a contribuire al rinnovo del materiale rotabile a disposizione dell'A.M.A. Spa mediante:

- *il materiale rotabile previsto dalle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 08.06.2017 e aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10. 2017, finanziato dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”;*
- *il materiale rotabile derivante dal “Progetto di Mobilità Elettrica per la rete viaria di prossimità dei Centri Storici di L'Aquila”, presentato dal Comune dell'Aquila alla S.T.M. con nota prot. n. 16566 del 13/2/2018 e approvato dal CIPE nella seduta del 28 febbraio 2018 con Delibera n. 25 pubblicata in G.U. n. 154 del 05.7.2018;*
- *eventuale, altro materiale rotabile, che verrà reperito mediante la partecipazione da parte del Comune dell'Aquila a bandi o progetti dedicati, nel corso della durata contrattuale.*

Il trasferimento del materiale rotabile da parte dell'Ente avverrà secondo le “Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017.

In particolare, il materiale rotabile acquistato da parte dell'Ente:

- resta di proprietà del Comune dell'Aquila;*
- è concesso all'A.M.A. Spa attraverso specifici contratti di comodato d'uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;*
- è soggetto ai seguenti vincoli: (a) vincolo di destinazione d'uso dei mezzi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio; (b) inalienabilità dei*



Comune dell'Aquila

mezzi; (c) aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'Azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare; (d) manutenzione del mezzo a cura dell'azienda;


iv. l'A.M.A. Spa dovrà presentare al Comune dell'Aquila il Piano Economico-Finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso;

v. il Comune dell'Aquila, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto Piano Economico-Finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni, allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti.

L'A.M.A. Spa è tenuta ad eseguire su tutto il materiale rotabile a sua disposizione le necessarie operazioni di pulizia e decoro dei mezzi di trasporto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le revisioni periodiche previste per legge”;

Atteso che:

- Con nota n. 113182 acquisita la protocollo dell'Ente in data 17.12.2020, l'A.M.A. Spa ha presentato su richiesta del Comune dell'Aquila – Ente proprietario prot. n. 107484 del 30 novembre 2020 un'offerta per i servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale pari a un costo chilometrico di Euro **2,99/km** con un minimo di turno garantito di 230,00 Euro;
- Il suddetto prezzo è stato determinato dalla società sulla base dei costi e dei chilometri effettuati durante l'anno 2019 per i servizi aggiuntivi richiesti dall'Ente ed è stato incrementato, nella sola voce del costo del personale, per tener conto della variabile legata all'impossibilità di prevedere, a priori, se tali servizi verranno richiesti nei giorni feriali ancorché in giorni festivi, diurni o notturni;
- Nel calcolo, inoltre, non è presente la voce Ricavi poiché detti servizi aggiuntivi consistono in un servizio navetta gratuito che il Comune dell'Aquila metterà a disposizione della collettività in occasione di determinati eventi;
- Con nota prot. n. 111458 del 14.12.2020, la Regione Abruzzo ha trasmesso all'Ente il documento denominato: “*Compensazione degli obblighi di Servizio Pubblico*” nell'intento di supportare le Autorità Urbane nella gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale effettuato con l'impiego del materiale rotabile acquistato con le risorse dell'Asse VII, Azione 4.6.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- L'Area programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila ha redatto, pertanto, il documento relativo al calcolo delle compensazioni economiche relative alla concessione in comodato gratuito di n. 2 autobus con motore elettrico e n. 4 autobus con motore diesel all'A.M.A. Spa, nel quale sono stati definiti, in maniera obiettiva e trasparente, i parametri utilizzati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato;



Comune dell'Aquila

Tenuto conto che l'art. 9) Adeguamento e integrazione art. 5 del Contratto di Servizio Rep. n. 27076/2017 dell'Addendum al Contratto di Servizio rep. n. 27076/2017 del 17.10.2017 sottoscritto dal Comune dell'Aquila e l'A.M.A. Spa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2019 dispone che: "I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi, rispetto a quelli individuati all'art. 2 del presente contratto, inclusa l'istituzione di nuove linee, possono essere effettuati sempre su richiesta del Comune, purché siano previste le relative compensazioni a carico del Comune stesso, sulla base di un progetto tecnico-economico redatto dalla società";

Dato atto, inoltre, che:

- Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 77 del 15 marzo 2018, n. 432 del 05 novembre 2018, n. 93 del 04 marzo 2019 e n. 246 del 28 aprile 2020 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila di cui alle richiamate Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 495 del 10 novembre 2017 e 515 del 21 novembre 2017;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 19 novembre 2018 sono stati approvati e trasmessi l'Autorità di Gestione - Regione Abruzzo i seguenti documenti:
 1. **Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)** dell'OI Comune dell'Aquila con allegato il Funzionigramma e il "*Documento di Autovalutazione del Rischio Frode*";
 2. **Manuale delle Procedure** dell'OI Comune dell'Aquila e relativi allegati;

Visti:

- Lo schema di Addendum al Contratto di Servizio per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L'Aquila sottoscritto dall'Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017. Concessione in comodato gratuito di n. 2 autobus con motore elettrico e n. 4 autobus con motore diesel;
- Il Documento relativo al calcolo delle compensazioni economiche redatto in conformità al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- I contratti di concessione in comodato d'uso gratuito degli autobus consegnati all'A.M.A. Spa;

Ritenuto, alla luce di quanto espresso in premessa e nella parte motiva del presente provvedimento di:

- Dover prendere atto del Documento relativo al calcolo delle compensazioni economiche redatto in conformità al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che



Comune dell'Aquila

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 dall'Area programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila;

- Dover prendere atto dei contratti di concessione in comodato d'uso gratuito degli autobus consegnati all'A.M.A. Spa;
- Dover procedere con l'approvazione dell'allegato Schema di Addendum;
- Dover considerare i suddetti documenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dover demandare al Responsabile dell'Area Programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila Avv. Domenico de Nardis, la sottoscrizione dell'Addendum medesimo;


Precisato che il presente provvedimento è coerente con le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale e approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017;

Dato atto che le Strategie Urbane Sostenibili sono incluse nel Documento Unico di Programmazione del Comune dell'Aquila approvato, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D. Lgs 267/2000, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23.12.2019 e modificato nella sola parte descrittiva della sezione strategica ed operativa – parte prima – per il triennio 2021/2023, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29.09.2020 immediatamente eseguibile;

Tenuto conto dell'obiettivo RU.PEG.2020.07 "Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile" stabilito dal Piano delle Performance e Piano esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 e aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 01.07.2020 a seguito della pandemia da COVID-19;

Richiamate, altresì:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23.12.2019 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 presentato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*Testo Unico degli Enti Locali – T.U.EE.LL.*), con Deliberazione n. 506 del 13.11.2019;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29.09.2020 immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la parte descrittiva della sezione strategica ed operativa – parte prima – del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*Testo Unico degli Enti Locali T.U.EE.LL*) presentata dalla Giunta con *Delibera* n. 377 del 30.07.2020;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019 con cui è stato approvato, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.162, 164 e 165 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (*Testo Unico degli Enti Locali T.U.EE.LL*) ss.mm.ii., il Bilancio di Previsione dell'Ente per il



Comune dell'Aquila

triennio 2020/2022 unitamente agli allegati previsti dall'art. 172 del T.U.EE.LL., redatti secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. e aggiornati al D.M. 1.08.2019;

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020, immediatamente eseguibile, mediante la quale l'esecutivo dell'Ente, ha approvato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 169 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.03.2020, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata, inoltre, ai sensi dell'art. 169 comma 8 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii. la definizione degli obiettivi per il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione così come previsto dall'art. 3, c. 1 lett. g-bis della Legge 07/12/2012, n. 213 ss.mm.ii.;
- La successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 01.07.2020, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la modifica agli obiettivi Piano delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 di cui alla D.G.C. n. 5 del 15.01.2020 a seguito della pandemia da COVID-19;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 settembre 2020 mediante la quale è stata approvata la Variazione di Assestamento Generale al Bilancio 2020-2021 – il cui termine è stato prorogato dall'art. 106, comma 3-bis del Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 – ai sensi dell'art. 175 del comma 8 del D. Lgs 18.08.2020, n. 267 ed è stato dato atto del permanere, in base alle disposizioni di cui al successivo art. 193, comma 2 degli equilibri generali di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;


Dato atto che:

- Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., **non comporta riflessi diretti e indiretti** sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente e che, pertanto, necessita del parere del Dirigente al Bilancio, Razionalizzazione ed Equità Tributaria in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto:

- Del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Avvocatura in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione;
- Della dichiarazione del suddetto Dirigente, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 c, 2 e dall'art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici espressamente richiamati dall'art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015;

Visti:



Comune dell'Aquila

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*) ss.mm.ii.;
- La Legge 07.08.1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5818 del 13.08.2015 ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17.12.2013;
- Il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013;
- Il Regolamento (UE) n. 1011 del 22.09.2014;
- Il Regolamento (UE) n. 1046 del 18.07.2018;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.03.2013;

Stante:


- La propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Con voto espresso nelle forme di legge, su relazione dell'Assessore competente

DELIBERA

- **Di richiamare** e approvare integralmente la narrativa in premessa, dando atto che essa costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- **Di prendere atto** del Documento relativo al calcolo delle compensazioni economiche redatto in conformità al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 dall'Area programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila;
- **Di prendere atto** dei contratti di concessione in comodato d'uso gratuito degli autobus consegnati all'A.M.A. Spa come da riepilogo che segue:

N.	Motore	Modello	Telaio	Data Comodato d'uso	Data immatricolazione	Targa
1	Elettrico	ALE' EL E80	ZA9ALELFE18F48129	30.11.2018	12.12.2018	FR130TL
2	Elettrico	ALE' EL E80	ZA9ALELFE19F48142	19.11.2019	13.12.2019	FW977JR
3	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100023	02.09.2019	06.09.2019	FW854JR
4	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100024	02.09.2019	06.09.2019	FW855JR



Comune dell'Aquila

5	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100025	02.09.2019	06.09.2019	FW856JR
6	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100027	02.09.2019	06.09.2019	FW857JR

- **Di procedere** con l'approvazione dell'allegato Schema di Addendum al Contratto di Servizio per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L'Aquila sottoscritto dall'Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017. Concessione in comodato gratuito di n. 2 autobus con motore elettrico e n. 4 autobus con motore diesel;
- **Di dare atto** che i suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di demandare** al Responsabile dell'Area Programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila la sottoscrizione dell'Addendum medesimo nonché l'espletamento delle attività consequenziali al presente provvedimento;
- **Di dare atto** che Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., **non comporta riflessi diretti e indiretti** sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- **Di dare atto** che, ai sensi del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. rubricato "*Decreto Trasparenza*", il presente documento verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sulla sezione *Noi e l'Europa – Progetti Europei - SUS* del Sito Istituzionale www.comune.laquila.it. del Comune di L'Aquila;
- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore proponente nonché all'A.M.A. Spa per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: P.O.R.- F.E.S.R. 2014-2020. ASSE VII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” – CONCESSIONE IN COMODATO GRADUITO ALL’A.M.A. SPA, AFFIDATARIA IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TPL, DEGLI AUTOBUS PREVISTI DALL’AZIONE 4.6.2. “RINNOVO MATERIALE ROTABILE” – ATTIVITA’ 3.2.7.1 “ACQUISTO BUS PER AMMODERNAMENTO FLOTTA TPL”. CALCOLO COMPENSAZIONI ECONOMICHE. PRESA D’ATTO DEI CONTRATTI DI COMODATO D’USO E APROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
18/01/2021

FIRMA
Domenico De Nardis

Oggetto: P.O.R.- F.E.S.R. 2014-2020. ASSE VII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” – CONCESSIONE IN COMODATO GRADUITO ALL’A.M.A. SPA, AFFIDATARIA IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TPL, DEGLI AUTOBUS PREVISTI DALL’AZIONE 4.6.2. “RINNOVO MATERIALE ROTABILE” – ATTIVITA’ 3.2.7.1 “ACQUISTO BUS PER AMMODERNAMENTO FLOTTA TPL”. CALCOLO COMPENSAZIONI ECONOMICHE. PRESA D’ATTO DEI CONTRATTI DI COMODATO D’USO E APROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, *ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
18/01/2021

FIRMA

COMUNE DI L'AQUILA

Addendum al Contratto di Servizio per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L'Aquila sottoscritto dall'Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017.

Concessione in comodato gratuito di n. 2 autobus con motore elettrico e n. 4 autobus con motore diesel.

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di, nella residenza municipale del Comune dell'Aquila di Palazzo Fibbioni, sita in Via San Bernardino n. 2 – 67100 L'Aquila

TRA

- il **Comune dell'AQUILA (AQ)** - codice fiscale n. 80002270660, con sede in Via San Bernardino n. 2 (Palazzo Fibbioni) – 67100 L'Aquila, nella persona di Avv. Domenico de Nardis, nato a L'Aquila il 03.10.1962 Codice Fiscale DNRDNC62R03A345F nella sua qualità di Dirigente del Settore Avvocatura, giusta nomina con Decreto Sindacale di nomina n. 251 del 09.12.2020 e di Responsabile dell'Area Programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017 e successive modifiche e integrazioni, domiciliato nella sede comunale di Via Avezzano n. 11 – 67100 L'Aquila, il quale dichiara, nel pieno esercizio delle sue funzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. di agire, in questo atto, per conto e nell'interesse del Comune dell'Aquila;

E

- la società **Azienda della Mobilità Aquilana Spa**, indicata nel presente atto anche con

l'acronimo “**A.M.A. Spa**”, società totalmente partecipata dal Comune di L'Aquila, con sede legale in Località Campo di Pile – L'Aquila, codice fiscale e partita IVA 01502970666, iscritta nel Registro Imprese di L'Aquila al n. 5222/2000, nella persona di Berardi Gianmarco nato a L'aquila il 26.03.1975, Codice Fiscale BRRGMR75C26A345E nella sua qualità di Amministratore Unico *pro-tempore* della Società medesima, giusta nomina con Decreto Sindacale n. 345 del 02.10.2018, domiciliato nella sede societaria di Località Campo di Pile– 67100 L'Aquila, il quale la rappresenta, essendo munito dei poteri di firma sociale e rappresentanza della società di fronte a terzi, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.09.2019 con la quale è stato approvato lo Schema di Addendum al Contratto di Servizio per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L'Aquila sottoscritto dall'Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017 adeguato al Costo standard del servizio di trasporto pubblico locale calcolato a norma dell'art. 27, 8 bis del D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in Legge 21.06.2017, n. 96 e del Decreto MIT 28.03.2018, n. 157;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato lo Schema di Addendum al Contratto di Servizio per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L'Aquila sottoscritto dall'Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017;

Richiamate:

- La Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 conv. in L. 17.12.2012, n. 221 per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale alla società AMA, pubblicata a

norma di legge, all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet www.comune.laquila.it con prot. 91058 del 29.11.2013;

- La “*Relazione per affidamento contratto di servizio. Valutazione congruità economica*” (prot. n. 571/17) rimessa dall' A.M. A Spa in data 18.04.2017 e acquisita al protocollo dell'Ente con n. 39795 allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017;
- La Relazione di congruità sulla valutazione proposta da A.M.A. Spa ai fini della definizione del contratto di servizio con il Comune dell'Aquila predisposta dal Settore Comunale competente allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017;

Premesso che:

- Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 è stato individuato lo specifico Asse prioritario VII “*Sviluppo Urbano Sostenibile*”, come modalità attuativa di politiche integrate urbane, che prevede risorse per un ammontare complessivo pari ad € 23.000.000,00 articolate in Priorità di investimento, Obiettivi specifici e Azioni;
- Il POR FESR Abruzzo 2014-2020, in riferimento alle modalità attuative delle politiche urbane e alla luce della contenuta dimensione finanziaria del medesimo Programma e delle specifiche peculiarità del territorio di riferimento, ha individuato come Autorità Urbane (ex art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013), le quattro città capoluogo tra cui L'Aquila;
- Per l'attuazione del suddetto Asse VII, l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con D.G.R. n. 220 del 28 aprile 2017 ha approvato le Linee Guida per la definizione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS – delle città con l'intento di fornire alle 4

- Autorità Urbane un supporto metodologico per la definizione delle proprie SUS, alla luce delle indicazioni contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Il Comune dell’Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 8 giugno 2017, ha approvato le proprie **Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)** successivamente aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10.2017, trasmesse all’Autorità di Gestione – Regione Abruzzo la quale, al termine dell’attività di valutazione, con nota prot. n. 277136 del 30 ottobre 2017 ha comunicato l’assegnazione alla Città dell’Aquila di risorse per un importo pari ad € 5.290.000,00;
 - Con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 del 1 dicembre 2017 sono state individuate le 4 Autorità Urbane, tra cui L’Aquila, quali Organismi Intermedi responsabili dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) in attuazione del citato 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013 ed è stato approvato lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (O.I.);
 - Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11 dicembre 2017, il Comune dell’Aquila ha approvato il Piano Attuativo SUS e lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio;
 - Il Comune dell’Aquila risulta essere operativo, in qualità di Organismo Intermedio, a far data dal 14.12.2017, giorno di sottoscrizione della Convenzione per la delega delle funzioni da parte dell’Autorità di Gestione Unica FESR/FSE e dall’Autorità Urbana del Comune dell’Aquila;
 - Con Deliberazione n. 183 del 29.03.2018 la Giunta regionale ha deliberato che:
 - i. per l’acquisizione del materiale rotabile sia indetta una gara di appalto unica comune

alle quattro

Autorità Urbane, espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale;

ii. la fornitura del materiale rotabile sia aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante;

iii. lo stesso materiale rotabile sia di proprietà delle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell'operazione, alle quali spetta comunque l'onere della individuazione del Direttore esecutivo del contratto nonché del collaudatore;

iv. la Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Servizio Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario, curi il trasferimento alle Autorità Urbane delle risorse finanziarie per il rinnovo del materiale rotabile le cui procedure di acquisto sono svolte dalla Stazione Unica Appaltante;

v. i rapporti e le condizioni d'uso dei mezzi siano regolamentati attraverso addendum ai Contratti di Servizio esistenti, o attraverso nuovi contratti, rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

vi. sia previsto, in attuazione delle "Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017, che negli addendum ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero nei nuovi contratti, siano contenuti i seguenti vincoli:

- vincolo di destinazione d'uso dei mezzi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio, tenuto conto di quanto previsto nella Strategia Urbana Sostenibile e nel correlato Documento attuativo;

- inalienabilità dei mezzi;
 - aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
 - manutenzione dei mezzi a cura dell'azienda di Trasporto Pubblico Locale, il cui importo viene restituito nell'ambito della compensazione dello svolgimento del servizio;
 - restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
 - separata evidenziazione contabile, a cura delle aziende di Trasporto Pubblico Locale, delle compensazioni corrisposte in relazione al materiale rotabile di cui all'Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- vii. le quattro Autorità Urbane, ovvero la Regione Abruzzo per quanto di competenza, assicurino il rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al contenuto dei contratti di servizio, alla definizione ex-ante della compensazione e alla metodologia per la verifica delle sovra-compensazioni;
- viii. l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE predisponga specifiche Linee guida operative per supportare le quattro Autorità Urbane negli adempimenti connessi all'utilizzo del materiale rotabile, di cui all'Azione 4.6.2, Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Con Determinazione della Regione Abruzzo DPA/214 del 3 luglio 2018, è stato approvato lo schema di Addendum alle Convenzioni per la delega delle funzioni sottoscritte tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e gli Organismi Intermedi – Autorità Urbane, di cui alla predetta Determinazione DPA/214 del 1° dicembre 2017;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018, l’OI Comune dell’Aquila ha approvato, a sua volta, il suddetto Addendum alla Convenzione successivamente sottoscritto dalle parti in data 21 settembre 2018 il quale prevede, all’art. 3 (Art. 10 ter - Attuazione Azione 4.6.2) prevede che:
- l’impresa appaltatrice, aggiudicataria della gara, ai sensi delle “Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017, si configura come soggetto realizzatore;
 - il materiale rotabile acquistato: (i). è di proprietà delle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell’operazione, alle quali spetta l’onere della individuazione del Direttore esecutivo del contratto nonché del collaudatore; (ii) è concesso in comodato d’uso, dalle quattro Autorità Urbane alle aziende già concessionarie del TPL, o altro soggetto individuato con procedura a evidenza pubblica o a soggetto in house, regolamentando i rapporti e le condizioni d’uso del bene attraverso addendum ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero stipulando nuovi contratti, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii..
 - le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare un piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, prima che l’Autorità Urbana conceda loro, in comodato d’uso, il materiale rotabile acquisito con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e formalizzi, con addendum ai Contratti di Servizio esistenti, o con nuovi contratti, rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti e le condizioni d’uso dei beni.
 - nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007, e ss.mm.ii., le quattro Autorità Urbane, ovvero la Regione Abruzzo, ciascuno per quanto di competenza, al fine di garantire

che le compensazioni non conferiscano un vantaggio economico che si configurerebbe come Aiuto di Stato incompatibile, definiscono, preventivamente, in modo obiettivo e trasparente, i parametri da utilizzare come base per il calcolo delle compensazioni, prima che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL presentino il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione e, comunque, prima della sottoscrizione degli addendum ai Contratti di Servizio esistenti, o dei nuovi contratti, per la regolamentazione dei rapporti e delle condizioni d'uso del materiale rotabile;

- in attuazione delle “*Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017, negli addendum ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero nei nuovi contratti, devono essere contenuti i seguenti vincoli: (a) vincolo di destinazione d’uso dei mezzi volto all’esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio, tenuto conto di quanto previsto nella Strategia Urbana Sostenibile e nel correlato Documento attuativo; (b) inalienabilità dei mezzi; (c) aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare; (d) manutenzione dei mezzi a cura dell’azienda di Trasporto Pubblico Locale, il cui importo viene restituito nell’ambito della compensazione dello svolgimento del servizio; (e) restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio; (f) separata evidenziazione contabile, a cura delle aziende di Trasporto Pubblico Locale, delle compensazioni corrisposte in relazione al materiale rotabile di cui all’Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020;

- le quattro Autorità Urbane, in qualità di beneficiari e attuatori dell'operazione, avviano, supervisionano, controllano e attuano l'intero intervento;
- Successivamente, con la Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018, la Regione Abruzzo, in merito all'utilizzo del materiale rotabile di cui all'Azione 4.6.2, ha provveduto ad integrare gli Addenda alle Convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi Autorità Urbane, debitamente sottoscritti;
- In data 07.12.2018, l'Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L'Aquila ha sottoscritto, per accettazione, la sopracitata Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 15.09.2020 è stato preso atto della Determinazione Dirigenziale dell'Autorità Di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA/394 del 29.11.2018 ed è stato approvato il relativo Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi Autorità Urbane il quale, all'art. 2 (Art. 3, comma 3 bis dell'Addendum) prevede che: *“Laddove non fosse possibile per le aziende concessionarie o affidatarie del TPL presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione prima che l'Autorità Urbana conceda loro, in comodato d'uso, il materiale rotabile acquisito con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che i contratti di comodato d'uso del materiale rotabile specifichino quanto segue:*
 - *il materiale rotabile, di proprietà dell'Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso specifici contratti di comodato d'uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;*
 - *le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non*

oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso con le Autorità Urbane per l'utilizzo del materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020;

- *l'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto piano economico-finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti?;*

Visto il Piano Economico-Finanziario presentato dall'A.M.A. Spa con nota n. 113182 acquisita la protocollo dell'Ente in data 17.12.2020;

Visto il documento denominato: "*Compensazione degli obblighi di Servizio Pubblico*" acquisito al protocollo dell'Ente in data 14.12.2020, num. 111458 con il quale, la Regione Abruzzo, nell'intento di supportare le Autorità Urbane nella gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale effettuato con l'impiego del materiale rotabile acquistato con le risorse dell'Asse VII, Azione 4.6.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020, ha fornito utili indirizzi in merito;

Visto il documento relativo al calcolo delle compensazioni economiche, redatto dall'Area programmazione dell'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila, relative alla concessione in comodato gratuito di n. 2 autobus con motore elettrico e n. 4 autobus con motore diesel all'A.M.A. Spa, nel quale sono stati definiti, in maniera obiettiva e trasparente, i parametri utilizzati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **Addendum al “Contratto di Servizio per l’esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L’Aquila”** sottoscritto dall’Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017, che viene stipulato dalle parti, in ossequio alla normativa vigente (di seguito denominato per brevità “*Addendum*”).

Art. 2) Richiamo alla normativa vigente

Si intendono espressamente sottoscritte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di divieto degli Aiuti di Stato, affidamento in house dei Servizi Pubblici Locali nonché quelle specifiche in materia di Trasporto Pubblico Locale.

Art. 3) Oggetto dell’Addendum

Il presente *Addendum* contrattuale al “*Contratto di Servizio per l’esercizio del trasporto pubblico su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune di L’Aquila*” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017 e sottoscritto dall’Ente e dalla società in house A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/2017 prevede la **concessione in comodato gratuito** all’A.M.A. Spa, previa sottoscrizione di appositi contratti (allegati al presente atto come parti integranti e sostanziale) del materiale rotabile acquistato dal Comune dell’Aquila nell’ambito dell’Azione 4.6.2 “*Rinnovo materiale rotabile*” – Attività 3.2.7.1 “*Acquisto bus per ammodernamento flotta TPL*” delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 08.06.2017 e aggiornate con Deliberazione

di Giunta Comunale n. 463 del 16.10. 2017, finanziato dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VII “*Sviluppo Urbano Sostenibile*”;

Art. 4) Concessione in comodato gratuito di materiale rotabile

Il Comune dell’Aquila, in base all’art. 14 dell’Addendum al Contratto di Servizio Contratto Rep. n. 27076/2017 del 17.10.2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2019, conferisce all’A.M.A. Spa – affidataria in house del servizio di Trasporto Pubblico Locale – il seguente materiale rotabile acquisito con risorse del POR FESR 2014-2020 Asse VII “*Sviluppo Urbano Sostenibile*”:

N.	Motore	Modello	Lungh.	Telaio	Data consegna
1	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	ZA9ALELFE18F48129	11.12.2018
2	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	ZA9ALELFE19F48142	20.11.2019
3	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	NMC910LKBLB100023	12.12.2018
4	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	NMC910LKBLB100024	12.12.2018
5	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	NMC910LKBLB100025	12.12.2018
6	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	NMC910LKBLB100027	14.12.2018

Il suddetto materiale rotabile è stato trasferito da parte dell’Ente secondo le “*Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017.

In particolare, il materiale rotabile acquistato da parte dell’Ente:

- i. resta di proprietà del Comune dell’Aquila;
- ii. è stato concesso dall’Ente proprietario all’A.M.A. Spa attraverso i sottoelencati contratti di comodato d’uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d’uso del bene:

N.	Motore	Modello	Telaio	Data Comodato d'uso	Data immatricolazione	Targa
1	Elettrico	ALE' EL E80	ZA9ALELFE18F48129	30.11.2018	12.12.2018	FR130TL
2	Elettrico	ALE' EL E80	ZA9ALELFE19F48142	19.11.2019	13.12.2019	FW977JR
3	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100023	02.09.2019	06.09.2019	FW854JR
4	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100024	02.09.2019	06.09.2019	FW855JR
5	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100025	02.09.2019	06.09.2019	FW856JR
6	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100027	02.09.2019	06.09.2019	FW857JR

iii. è soggetto ai seguenti vincoli:

- a) **vincolo di destinazione d'uso** dei mezzi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
- b) **inalienabilità** dei mezzi;
- c) **aggiuntività** dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'Azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
- d) **manutenzione** del mezzo a cura dell'azienda;

L'A.M.A. Spa è tenuta ad eseguire su tutto il materiale rotabile a sua disposizione le necessarie operazioni di pulizia e decoro dei mezzi di trasporto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le revisioni periodiche previste per legge.

In caso di future assegnazioni di altri mezzi non sarà necessario predisporre una nuova convenzione ma ampliare quella in essere sulla base dei costi contenuti nel Documento contenente il calcolo delle compensazioni economiche.

Art. 5) Durata contrattuale

Il materiale rotabile di cui all'Azione 4.6.2 dell'Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, così come descritto nel precedente art. 3, viene concesso in comodato gratuito all'A.M.A. Spa **per la sua intera vita utile**, cioè per l'intero periodo di

ammortamento, pari a **15 anni** così come previsto dall'allegato 4 del Decreto Ministeriale n.157 del 28/03/2018.

I mezzi concessi in comodato d'uso rimarranno nella disponibilità esclusiva della società comodataria per tutta la durata del presente Addendum contrattuale e non potranno essere impiegati per altri servizi ovvero per noleggio, né potranno essere concessi in godimento a terzi a qualsiasi titolo.

L'A.M.A. Spa provvederà a restituire i mezzi di cui al precedente art. 3 alla fine del presente contratto ovvero in caso di revoca dell'affidamento in house del servizio di Trasporto Pubblico Locale da parte dell'Ente proprietario o mancato rinnovo alla scadenza del Contratto Rep. n. 27076/2017 del 17.10.2017. A tal fine, la società provvederà alla riconsegna dei mezzi al Comune dell'Aquila nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 6) Piano economico-finanziario e calcolo compensazioni economiche

La società A.M.A. Spa, su richiesta del Comune dell'Aquila – Ente proprietario prot. n. 107484 del 30 novembre 2020 ha presentato, con nota prot. n. 113182 del 17.12.2020, un'offerta per i servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale pari a un costo chilometrico di Euro **2,99/km** con un minimo di turno garantito di 230,00 Euro.

Il suddetto prezzo è stato determinato dalla società sulla base dei costi e dei chilometri effettuati durante l'anno 2019 per i servizi aggiuntivi richiesti dall'Ente ed è stato incrementato, nella sola voce del costo del personale, per tener conto della variabile legata all'impossibilità di prevedere, a priori, se tali servizi verranno richiesti nei giorni feriali ancorché in giorni festivi, diurni o notturni. Non è presente, invece, la voce Ricavi poiché detti servizi aggiuntivi consistono in un servizio navetta gratuito che il Comune dell'Aquila metterà a disposizione della collettività in occasione di determinati eventi.

Il Comune dell'Aquila, pertanto, ha proceduto con il calcolo delle compensazioni economiche nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., dal quale si evince l'assenza di Aiuti di Stato formalizzando, con il presente ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni allegando, come parte integrante e sostanziale, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'A.M.A. Spa all'uopo sottoscritti.

Art. 7) Obblighi a carico del comodatario

L'A.M.A. Spa, per tutta la durata del presente Addendum contrattuale, si obbliga ad effettuare servizi navetta aggiuntivi, a richiesta dell'Ente, per un ammontare di **389.899,66 chilometri** annui fatto salvo un margine pari al 5% in meno rispetto al chilometraggio pattuito per cause contingenti non dipendente dall'*agere* della società. A tal fine, l'A.M.A. Spa rimetterà al Comune dell'Aquila, con cadenza annuale, la rendicontazione dei chilometri relativi ai servizi gratuiti aggiuntivi richiesti dall'Ente, ad un costo di €/Km 2,99, per un importo minimo garantito di € 230,00 a servizio richiesto sino a concorrenza del valore degli autobus concessi in comodato gratuito come calcolato nel Documento relativo alle compensazioni economiche. Sono fatti salvi i chilometri già rendicontati dalla società con nota prot. n. 113182 del 17.12.2020 per l'importo complessivo di € 65.205,00 a valere sulle annualità 2019 e 2020.

L'importo chilometrico potrà essere ridotto o aumentato in caso di eventi esogeni di rilevante entità (ad esempio un consistente aumento/diminuzione del prezzo del carburante).

Resta in capo alla società il rischio che i costi, causati ad esempio da chiamate per servizi nei soli giorni festivi, siano superiori a quanto preventivato; mentre resta in capo all'Ente il rischio del mancato raggiungimento dell'importo totale causato, ad esempio, del verificarsi di un evento che rende inutili/dannosi i servizi navetta.

L'A.M.A. Spa, inoltre:

- si impegna a custodire gli autobus ricevuti in comodato d'uso in un luogo protetto dall'accesso di estranei non autorizzati tale da mantenerli in condizioni di sicurezza;
- è responsabile del buon funzionamento dei mezzi ricevuti e ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune dell'Aquila – Referente per il Controllo Analogico tecnico – eventuali guasti e la necessità di interventi;
- deve procedere al rifornimento di carburante o energia elettrica nonché al pagamento dei premi assicurativi, revisione dei mezzi e bolli;
- deve impiegare, per la conduzione degli autobus (con particolare riguardo per quelli a motore elettrico) personale abilitato, in possesso di patente idonea a norma di legge nonché adeguatamente formato.

Le spese di manutenzione ordinaria sostenute per il godimento degli autobus sono a carico esclusivo dell'A.M.A. Spa , i cui importi sono ricompresi nel calcolo delle compensazioni economiche.

Il perimento e il danneggiamento degli autoveicoli oggetto del presente comodato è ad esclusivo rischio del comodatario.

Art. 8) Responsabilità

L'A.M.A. Spa, con la sottoscrizione del presente Addendum contrattuale, dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a suo carico prescritti dalla normativa vigente in materia di Trasporto Pubblico Locale.

In particolare, la società comodataria risponde in proprio per tutte le sanzioni che dovessero essere comminate per la violazione di norme sulla circolazione stradale per i veicoli oggetto del presente contratto nel periodo di durata dello stesso.

L'A.M.A. Spa, inoltre, si assume la piena ed assoluta responsabilità, sia civile che penale, per

infortuni, investimenti, danni fisici al conducente, a terzi, a persona trasportate, a cose, etc. anche ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.

La società risponde anche per il furto, l'incendio, eventuali incidenti stradali e/o danneggiamenti dei veicoli per qualsiasi motivo.

In sintesi, il Comune dell'Aquila è sollevato da qualunque tipo di responsabilità per fatti ed accadimenti che dovessero verificarsi in costanza e a causa dell'utilizzo degli autobus *de quibus* da parte della società A.M.A. Spa.

Art. 7) Recesso

Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., al Comune dell'Aquila sia attribuita la facoltà di recedere dal Contratto, anche in conseguenza di specifiche disposizioni delle Autorità competenti. L'esercizio della facoltà del recesso deve avvenire mediante apposita comunicazione da inviare all'altra Parte a mezzo di Posta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni. Tale periodo potrà essere ridotto in attuazione di specifiche disposizioni delle Autorità competenti.

Art. 8) Cessione del Contratto

E' fatto assoluto divieto all'A.M.A. Spa cedere a terzi il presente Contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni.

E' inoltre fatto divieto al comodatario di servirsi dei beni per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

E' vietata l'alienazione dei autobus e qualsiasi forma di subcomodato dei veicoli a terzi (associazioni o privati) sia esso oneroso che gratuito.

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione del presente contratto ed il diritto del Comune dell'Aquila di richiedere l'immediata restituzione di tutto il materiale rotabile di cui al precedente art. 3, oltre al risarcimento del danno.

Art. 9) Clausole generali

Qualora una delle clausole del contratto venisse dichiarata illecita o non valida, ciò non inficerà l'efficacia della restante parte del presente contratto.

Tutti i patti contrattuali di cui al presente atto sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.

Nessuna integrazione, variazione o modifica dei termini del presente Contratto sarà considerata valida, salvo che non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 10) Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, che sarà registrato solo in caso d'uso, sono a carico dell'A.M.A. Spa in qualità di comodataria.

Art. 10) Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Comune dell'Aquila e l'A.M.A. Spa, in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente Addendum contrattuale, il Foro competente è quello dell'Aquila.

Art. 11) Rinvio

Il contratto deve essere sempre interpretato secondo buona fede e secondo la comune intenzione delle parti.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento agli artt. 1362 al 1371 del Codice Civile nonché alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 17) Allegati

Al presente atto si allegano, perché ne facciano parte integrante e sostanziale:

- A) Calcolo Compensazione economica;
- B) Comodato d'uso del 30 novembre 2018;
- C) Comodato d'uso del 2 settembre 2019;
- D) Comodato d'uso del 19 novembre 2019.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016.

Le parti dichiarano che tutte le norme, gli atti e i documenti richiamati nel presente Addendum contrattuale, sono dalle stesse ben conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del presente atto, seppur non allegati materialmente.

Le parti, inoltre, ai sensi degli artt. e 1342 c.c., previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto composto da n. 19 pagine, dichiarano di accettarne il contenuto e di sottoscriverlo, in segno di accettazione riconoscendolo conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*) di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Per il **Comune dell'Aquila – O.I. Comodante**

Avv. Domenico de Nardis

Per **l'A.M.A. Spa – Comodatario**

Dott. Gianmarco Berardi



*Organismo Intermedio Comune dell'Aquila
Area Programmazione*

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

Obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”*

CCI 2014IT16RFOP004

ASSE VII – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

AZIONE 4.6.2 – RINNOVO MATERIALE ROTABILE

CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'A.M.A. SPA DI N. 2 AUTOBUS A MOTORE ELETTRICO E N. 4 A MOTORE DIESEL

CALCOLO COMPENSAZIONI ECONOMICHE



Sommario

1. Normativa di riferimento	1
2. POR-FESR Abruzzo 2014-2020: Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile	3
3. Azione 4.6.2 – Rinnovo materiale rotabile	9
4. L'affidataria in house del servizio di Trasporto Pubblico Locale.....	13
5. Concessione in comodato d'uso gratuito del materiale rotabile di cui all'Azione 4.6.2.	18
6. Compensazioni degli obblighi di servizio pubblico	23
7. Calcolo della compensazione economica	28



1. Normativa di riferimento

Disciplina comunitaria

- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 del 03 marzo 2010 “*Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*” alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che ha stabilito norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Le Linee Guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (*Articolo 7 del regolamento FESR*) di cui alla nota EGESIF_15_0010-01 del 18 maggio 2015 che indica i contenuti degli accordi scritti tra Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio/Autorità Urbana;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.



Normativa nazionale

- Linee Guida recanti: “*Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 12 maggio 2017;
- Legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Legge delega sul Federalismo Fiscale*) che indica, tra i principi attuativi dell’art. 119 Cost. (autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali), la determinazione del costo e del fabbisogno standard come obiettivo cui le amministrazioni devono tendere nel garantire la prestazione dei servizi essenziali, tra cui il Trasporto Pubblico Locale;
- Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 (art. 23, comma 12-undecies) che armonizza la normativa di settore ai principi della Legge Delega n. 42/2009;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*) che all’art. 1, comma 84, demanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione - entro il 31 marzo 2014 - con criteri di uniformità a livello nazionale, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
- Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. “*Codice dei Contratti Pubblici*”;
- Decreto Legislativo 18.08.2016, n. 175 ss.mm.ii. recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP);
- Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in L. 21.06.2017, n. 96 che identifica i costi standard determinati con il Decreto MIT, come specifico criterio di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri di TPL;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che definisce i costi standard dei servizi di TPL e i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.



2. *POR-FESR Abruzzo 2014-2020: Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile*

Il **POR FESR Abruzzo 2014-2020** è stato adottato con **Decisione C(2015) 5818** della Commissione Europea del 13 agosto 2015 e recepito con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 723** del 9 settembre 2015.

Successivamente, sono state approvate una serie di modifiche e/o integrazioni mediante i seguenti atti comunitari e regionali:

Decisione C(2017) 7089 finale della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata approvata la versione modificata del POR FESR Abruzzo 2014-2020, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018

Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 8 maggio 2018

Decisione C(2019)1706 finale della Commissione Europea del 28 febbraio 2019, con la quale sono stati approvati alcuni elementi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 17 giugno 2019

Decisione C(2020)7042 finale della Commissione Europea del 8 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati alcuni elementi del POR FESR Abruzzo 2014-2020

L'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 prevede:

Paragrafo 1	<i>Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali</i>
Paragrafo 2	<i>Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013</i>
Paragrafo 3	<i>Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale</i>



Paragrafo 4

Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti

Paragrafo 5

L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione

Nell'Accordo di Partenariato 2014/2020 – sezioni 3 e 4 (conforme all'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013), al paragrafo 3.1 recante: “Disposizioni volte a garantire un approccio integrato all’uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree sub regionali, in particolare le modalità di applicazione degli art.32, 33 e 36,corredate dei principi per l’individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” viene precisato che:“Le sollecitazioni dell’Unione Europea sostengono lo sviluppo urbano sostenibile prevedendo azioni integrate che sappiano far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, in linea con le disposizioni specifiche dei Regolamenti europei (ex. Art.7 del Reg. CE 1301/2013). A queste indicazioni, l’Italia intende rispondere con una strategia specifica per le città e per il patrimonio che esse rappresentano, facendo tesoro della esperienza accumulata negli ultimi due cicli di programmazione che ha visto risultati positivi e alcuni insuccessi. Su queste basi sono stati individuati i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi comunitari 2014-2020, che si articola in tre driver di sviluppo – ovvero ambiti tematici di intervento prioritari in parte fra loro integrabili – che sono rilevanti anche per le funzioni assicurate dalle città al territorio più vasto che gravita su di esse. La strategia comune dell’Agenda urbana si completa di un quarto driver che potrà essere definito da ciascuna Regione con riferimento alle peculiarità del proprio territorio e della programmazione in essere”.





Con riferimento ai tre driver e con l'obiettivo di concentrare lo sforzo della policy negli ambiti urbani che maggiormente possono giocare un ruolo di rafforzamento della competitività e capacità di innovazione del paese, l'Agenda urbana è stata declinata secondo due tipologie di territori che identificano le Autorità urbane rilevanti:

- le **10 città metropolitane individuate con legge nazionale** (Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia⁹; Reggio Calabria¹⁰) e le **4 città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale** (Cagliari¹¹; Catania, Messina, Palermo);
- le **città medie e i poli urbani regionali**, ovvero le **aree urbane densamente popolate** che costituiscono i poli di erogazione di servizi essenziali e di rango elevato – per aree vaste significative (in primo luogo i Comuni capoluogo di Regione e Provincia). In questi territori devono intervenire i **Programmi Operativi Regionali** che assumeranno come interlocutori privilegiati i Sindaci dei Comuni individuati come città medie e poli urbani regionali, ai fini dell'identificazione degli uffici responsabili del ruolo di Autorità urbana.

L'individuazione delle aree territoriali (città) poste come target dell'Agenda urbana all'interno dei Programmi Operativi Regionali, è stata scissa in due diversi momenti logici:

- **definizione dei criteri per la individuazione delle aree territoriali potenzialmente interessate dall'Agenda urbana;**
- **individuazione delle Autorità urbane (AU) titolari di progetti dell'Agenda urbana;**

Alle Regioni è stata data la facoltà di valutare se indicare già nel Programma, non solo i criteri di individuazione dei territori target, ma anche le Autorità urbane di riferimento, oppure se limitarsi a descrivere il processo di selezione fermo restando che la conclusione della procedura per l'individuazione delle Autorità urbane e delle rispettive strategie di intervento dovrà essere esplicitamente indicata come milestone nel performance framework di ciascun Programma Operativo.

L'Autorità urbana svolge i compiti relativi alla selezione delle operazioni, all'interno di un percorso condiviso ex ante con l'Amministrazione titolare del Programma e in stretto rapporto con l'Autorità di Gestione, secondo un'impostazione che può essere definita di "*co-progettazione*". Questo è il significato attribuito al Regolamento FESR laddove assegna all'Autorità urbana la responsabilità circa i "*compiti relativi almeno alla selezione degli interventi*" (art. 7.2 bis) e, contestualmente, specifica che l'Autorità di Gestione "*può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione*" (art. 7.2 ter).

Fatto salvo il riconoscimento del ruolo dell'Autorità urbana nella fase di selezione degli interventi, è prerogativa di ciascuna Autorità di Gestione regionale definire la gamma di responsabilità da delegare alle AU **anche attraverso l'identificazione di Organismi Intermedi**.

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 è stato individuato lo specifico Asse prioritario VII "**Sviluppo Urbano Sostenibile**", come modalità attuativa di politiche integrate urbane, che prevede risorse per un ammontare complessivo pari ad € 23.000.000,00 articolate in Priorità di investimento, Obiettivi specifici e Azioni.

Il POR FESR Abruzzo 2014-2020, in riferimento alle modalità attuative delle politiche urbane e alla luce della contenuta dimensione finanziaria del medesimo Programma e delle specifiche peculiarità del territorio di riferimento, ha individuato come **Autorità Urbane** (ex art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013), le quattro città capoluogo tra cui **L'Aquila**.



Per l'attuazione del suddetto Asse VII, l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 28 aprile 2017 ha approvato le **Linee Guida per la definizione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS** – delle città con l'intento di fornire alle quattro Autorità Urbane un supporto metodologico per la definizione delle proprie SUS, alla luce delle indicazioni contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020.

La Regione Abruzzo, inoltre, in qualità di Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con Determinazione n. DPA/70 del 17 maggio 2017, ha costituito un gruppo di lavoro a supporto delle quattro Autorità Urbane le quali, hanno dovuto procedere con l'elaborazione della propria Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile allo scopo precipuo di assicurare l'allineamento e l'integrazione tra gli obiettivi generali e trasversali perseguiti su scala nazionale e le priorità espresse dalle Città, nel pieno rispetto dei principi enunciati dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013.

Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 8 giugno 2017, ha approvato le proprie **Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)** e le ha trasmesse alla Regione Abruzzo la quale, a seguito della costituzione del Gruppo di Valutazione delle SUS avvenuta con Determinazione Direttoriale n. DPA/97 del 22 giugno 2017, in data 17 luglio 2017, 31 luglio 2017, 14 settembre 2017 e 2 ottobre 2017 ha richiesto all'Ente, di integrare il documento già presentato.

Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10.2017, ha approvato, di conseguenza, l'aggiornamento delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile sulla base delle integrazioni richieste trasmettendo tale provvedimento, con nota prot. n. 104215 del 16.10.2017, all'Autorità di Gestione – Regione Abruzzo la quale, al termine dell'attività di valutazione delle strategie proposte dalle 4 città capoluogo, con nota prot. n. 277136 del 30 ottobre 2017 ha comunicato l'assegnazione alla Città dell'Aquila di risorse per un importo pari ad **€ 5.290.000,00**;

L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, sulla base di un percorso istruttorio di valutazione della qualità e dell'efficacia delle SUS elaborate dalle A.U. ha approvato, con Determinazione n. DPA/193 del 13 novembre 2017, la graduatoria delle Strategie pervenute e con successiva Determinazione n. DPA/209 del 29 novembre 2017 ha approvato il "*Prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie e dei target della SUS*" con la rimodulazione delle risorse assegnate alle quattro Autorità Urbane, dando atto degli esiti positivi delle verifiche, effettuate sulle base delle specifiche "*Checklist*" in ordine alla sussistenza dei requisiti formali delle quattro Autorità Urbane necessari a svolgere le funzioni di Organismi Intermedi per adempiere alle funzioni delegate. Al Comune dell'Aquila sono state confermate le risorse assegnate.

L'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 prevede:

Paragrafo 1

Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo

Paragrafo 6

Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto



Paragrafo 7

Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria

Con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 del 1 dicembre 2017 sono state individuate le quattro **Autorità Urbane** quali **Organismi Intermedi** responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) in attuazione del citato 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013 ed è stato approvato lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (O.I.) il quale contiene il dettaglio dei compiti da delegare e stabilisce gli obblighi e le responsabilità connesse alla delega, nonché le funzioni da ripartire all'interno dell'O.I. medesimo nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui alla nota EGESIF_14-0012_02 final del 17 settembre 2015. Il suddetto Schema è stato corredato dal Documento attuativo della SUS elaborato dall'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE per agevolare le A.U. nella pianificazione delle proprie strategie in termini di pianificazione degli interventi da realizzare, di tempistica nonché di indicatori finanziari e di attuazione.

La Regione Abruzzo, con nota prot. n. 0308089/17 del 01.12.2017 (acquisita con prot. n. 120925 del 04.12.2017), ha trasmesso la summenzionata DPA/214 del 1° dicembre 2017 al Comune dell'Aquila unitamente al file editabile dei Piani attuativi delle SUS.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017, il Comune dell'Aquila ha definito la struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio, responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città dell'Aquila;

La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 113775 del 13.11.2017 e successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 21 novembre 2017 a seguito delle rettifiche all'Organigramma e Funzionigramma concordate con il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11 dicembre 2017, il Comune dell'Aquila ha approvato il Piano Attuativo SUS e lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio autorizzando il Segretario Generale dell'Ente pro tempore, in qualità di Responsabile dell'O.I., alla firma della Convenzione medesima;

Il Comune dell'Aquila risulta essere operativo, in qualità di Organismo Intermedio, a far data dal 14.12.2017, giorno di sottoscrizione della Convenzione per la delega delle funzioni da parte dell'Autorità di Gestione Unica FESR/FSE e dall'Autorità Urbana del Comune dell'Aquila.

Con Determinazione della Regione Abruzzo DPA/214 del 3 luglio 2018, è stato approvato lo schema di Addendum alle Convenzioni per la delega delle funzioni sottoscritte tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e gli Organismi Intermedi – Autorità Urbane, di cui alla predetta Determinazione DPA/214 del 1° dicembre 2017. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018, l'O.I. Comune dell'Aquila ha approvato, a sua volta, il suddetto Addendum alla Convenzione successivamente sottoscritto dalle parti in data 21 settembre 2018.



La Convenzione *de qua* è stata, ulteriormente, integrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 15 settembre 2020 avente ad oggetto: «P.O.R.- F.E.S.R. 2014-2020 Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Disposizioni in merito all’utilizzo del materiale rotabile di cui All’azione 4.6.2. “Rinnovo materiale rotabile” ad integrazione dell’Addendum alla Convenzione per la Delega delle funzioni (DPA/214 dell’01.12.2017 e DGC n. 538 del 11.12.2017; DPA/214 del 03.07.2018 e DGC n. 358 del 10.09.2018). Presa d’atto della Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA/394 del 29.11.2018. Approvazione Addendum».



3. Azione 4.6.2 – Rinnovo materiale rotabile

L'art. 9 (*Risorse finanziarie*) della Convenzione per la delega delle funzioni, di cui alle richiamate Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 dell'1.12.2017 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017, sottoscritta tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e l'Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L'Aquila in data 14.12.2017, al comma 3 prevede che: *“A conclusione del processo di valutazione delle S.U.S., alla A.U. L'Aquila, in qualità di O.I., sono state assegnate risorse pari ad € 5.290.000,00 omissis” di cui € 2.300.000,00 per l’Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”;*

Il Documento Attuativo delle SUS dell'OI Comune dell'Aquila, prevede in merito all'azione POR FESR 2014-2020 4.6.2 *“Rinnovo materiale rotabile”* la declinazione nell'attività 3.2.7.1 *“Acquisto bus per ammodernamento flotta TPL”* con un cofinanziamento a carico dell'ente pari a € 100.000,00; L'art. 10 (*Circuito finanziario*) della summenzionata Convenzione, al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che il **materiale rotabile viene acquisito mediante un'unica procedura di gara, comune alle quattro A.U., espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale e/o da organismo in house della Regione Abruzzo**, come condiviso dal gruppo di lavoro di cui alla DPA/70 del 17 maggio 2017 e le 4 Autorità Urbane.

Con Determinazione n. DPA/155 del 16 maggio 2018 sono stati approvati gli Atti propedeutici all'avvio della procedura di Gara a valere, tra l'altro, sul *“FESR 2014-2020- Asse VII – Azione 4.6.2. – Sviluppo Urbano Sostenibile – Rinnovo materiale rotabile - Procedura aperta in ambito europeo per l'acquisizione della fornitura di n. 68 autobus suddivisi in n. 7 lotti funzionali tramite accordo quadro a più fornitori per un importo complessivo di € 25.950.000 oltre IVA e oneri di Gara”*.

Con Determinazione a contrarre della Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo, n. DPC 018/134 del 24 maggio 2018, è stata indetta la procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro a più fornitori ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione separata per 7 lotti funzionali, per l'acquisto di un numero complessivo di 68 autobus, attraverso contratti applicativi, di cui n. 33 a motore diesel appartenenti ai Lotti n. 1,2,3,4 e n. 35 a motore elettrico appartenenti ai Lotti n. 5,6,7 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto e di approvazione atti di gara. La predetta procedura di gara *“aperta”* ha visto la sola aggiudicazione dei lotti 5 e 6, mentre i lotti 1, 2, 3 e 4 sono andati deserti in quanto non sono pervenute offerte. Il lotto 7 non è stato, invece, aggiudicato in quanto l'offerta tecnica, pervenuta dall'unico operatore economico partecipante, non è stata ammessa dalla Commissione giudicatrice, così come da Determinazione DPE016/035 del 16 ottobre 2018.

In specie, all'esito della suddetta procedura di gara si è verificato quanto riportato nella tabella riassuntiva che segue:

Autobus elettrici	La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/35 del 16 ottobre 2018, ha aggiudicato provvisoriamente, per il Comune dell'Aquila, il solo Lotto n. 5 (C.U.P. C99F18000120006) per la fornitura di n. 18 autobus con motore elettrico all'operatore economico RAMPINI CARLO S.P.A., con sede sociale in Via
--------------------------	--



	dell'Industria, n. 11, Passignano sul Trasimeno – Perugia, codice fiscale e partita IVA 01797480546, per l'importo complessivo di € 8.055.000,00 oltre IVA
	Con Determinazione n. DPE016/068 del 15 novembre 2018 è stata disposta la Dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione approvata con Determinazione DPE016/035 del 16.10.2018, giusta disposizione di cui all'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
	Con Determinazione n. DPA/368 del 16 novembre 2018 la Regione Abruzzo ha liquidato al Comune dell'Aquila l'importo di € 1.091.900,00 IVA inclusa, a carico delle risorse afferenti al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, corrispondente all'offerta economica presentata dalla società aggiudicataria per la fornitura di n° 2 autobus con motore elettrico nell'ambito del Lotto n. 5
	In data 21 novembre 2018 è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la RAMPINI CARLO S.P.A. l'Accordo Quadro relativo al Lotto n. 5 per la fornitura di n. 18 autobus elettrici, C.I.G.75036743AC
	In data 21 novembre 2018 è stato sottoscritto tra il Comune dell'Aquila e la RAMPINI CARLO S.P.A, in attuazione dell'Accordo Quadro, il Contratto Applicativo n. 1 con C.I.G. derivato 7692164E87 , per la fornitura di n. 2 autobus elettrici relativi al Lotto n. 5 per l'importo complessivo di € 895.000,00 più IVA ai sensi di legge e per la fornitura delle dotazioni opzionali richieste dal Comune dell'Aquila di € 26.500,00 più IVA ai sensi di legge

<u>Autobus diesel</u>	Per i lotti n. 1, 2, 3, 4 e 7, che sono andati deserti o infruttuosi, la SUA della Regione Abruzzo ha provveduto ad indire una seconda gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui alla Determinazione n. DPE016/059 del 6 novembre 2018, precisando che nella procedura negoziata il lotto n. 7 ha assunto la denominazione di lotto n. 5
	A tal proposito, la SUA con Determinazioni Dirigenziali nn. DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 ha dato avvio alle procedure negoziate per le tre Autorità Urbane, in applicazione dell'articolo 63 comma 2, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la predetta procedura è stata svolta sulla piattaforma per le negoziazioni denominata "Sintel", in uso ad ARAP e resa disponibile tramite scambio di note di consenso
	Tuttavia, la Stazione Appaltante, su richiesta del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, giusta nota Prot. n. 352035/18 del 13 dicembre 2018, con Determinazione DPE016/102 del 13 dicembre 2018 ha disposto l'annullamento d'ufficio delle Determinazioni nn. DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 5 dicembre 2018 e con Determinazione a



	<p>contrarre n. DPE016/103 del 13 dicembre 2018, stanti le ragioni di estrema urgenza legate alla potenziale perdita di risorse europee per il mancato raggiungimento del target fisico relativo alla fornitura dei mezzi e di quello finanziario, ambedue previsti dal Performance framework del POR FESR 2014-2020, ha autorizzato e avviato l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) e comma 6, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 12 autobus con motore diesel, di cui n. 4 appartenenti al Lotto n. 3 (C.U.P. C99F18000120006) destinati all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, avvalendosi della piattaforma "Sintel" resa disponibile da A.R.A.P.</p>
	<p>All'esito della procedura di gara, il R.U.P., con nota protocollo n. 359361 del 20 dicembre 2018, ha emesso la proposta di aggiudicazione per i mezzi e gli importi oggetto della suddetta procedura negoziata</p>
	<p>Con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/106 del 21 dicembre 2018, in ordine all'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la SUA ha disposto e notificato all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila l'aggiudicazione, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'impresa Troiani s.r.l. con sede legale in Via di Tor Cervara n. 277 - 00155 Roma codice fiscale e partita IVA 00442790556 C.I.G. 7733818482 per la fornitura di n. 4 autobus con motore diesel appartenenti al Lotto n. 3 destinati all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila per un importo complessivo di € 804.000,00 oltre I.V.A. pari a € 176.880,00 per un totale di € 980.880,00 con tempi di consegna da stabilire nel relativo contratto di fornitura</p>
	<p>Con Determinazione Dirigenziale n. DPA/431 del 21 dicembre 2018, la Regione ha liquidato all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila l'importo di € 980.880,00 (IVA inclusa) a carico delle risorse afferenti al POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile" Azione 4.6.2 "Rinnovo materiale rotabile", in relazione al contratto per la fornitura di n. 4 autobus diesel del Lotto n. 3 da stipulare con l'aggiudicatario Troiani s.r.l.</p>
	<p>In data 27 dicembre 2018 è stato sottoscritto, in forma digitale, tra il Comune dell'Aquila e l'aggiudicatario Troiani s.r.l. il contratto per la fornitura di n. 4 autobus diesel BMC NEO 10M Classe I codice carrozzeria CE 3 porte Lmax 10,92 m, per l'importo complessivo di € 804.000,00 oltre IVA al 22% per € 176.880,00 per un totale di € 980.880,00</p>

Alla conclusione delle procedure di gara e previa stipula dei contratti, come sopra riportato, è stato acquisito al patrimonio dell'Ente in seguente parco mezzi:



N.	Motore	Modello	Lunghezza	Passeggeri			Data immatricolazione	Targa
				seduti	in piedi	disabili		
1	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	10	31	1	12/12/2018	FR130TL
2	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	10	31	1	13/12/2019	FW977JR
3	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW854JR
4	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW855JR
5	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW856JR
6	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	06/09/2019	FW857JR

La consegna del materiale è stata pubblicizzata mediante eventi pubblici, la stampa, il sito istituzionale dell'Ente nonché il sito e la pagina Facebook PUMS L'Aquila.





4. L'affidataria in house del servizio di Trasporto Pubblico Locale

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 31.12.1999, l'Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) - Ramo trasporti, a far data dal 1° gennaio 2000 ed a seguito di scissione, è stata trasformata in una società per azioni denominata "A.M.A (Azienda Mobilità Aquilana) S.p.A.", ai sensi dell'art. 17, commi 51 e segg., della L. 15.05.1997, n. 127 cui è stato affidato il servizio pubblico a rilevanza economica di Trasporto Pubblico Locale.

Successivamente, ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in L. 06.08.2008, n. 133 (in seguito abrogato dalla Consulta con decorrenza dal 21 luglio 2011), l'Ente, con nota del 31.05.2010, si è visto obbligato a richiedere all'allora Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, formale parere per la società AMA S.p.A. in ordine alla deroga delle modalità di affidamento ordinario del servizio di TPL; a tale richiesta, l'Autorità nell'adunanza del 14.7.2010 ha rilasciato il predetto parere – trasmesso con nota del 20.07.2010 prot. n. 0043843 – nel quale ha stabilito che il Comune dell'Aquila ha dimostrato, in tale sede, la sussistenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale e, quindi, di ragioni intese a consentire l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, in deroga alle modalità di affidamento ordinario.

Le abrogazioni, dapprima dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, e poi dell'art. 4 del D.L. 138/2011 (che prevedeva l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea), e quindi anche dell'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza nel mercato, non ha fatto venir meno l'obbligo, in capo agli enti locali, di motivare l'affidamento diretto dei servizi pubblici alle società a partecipazione pubblica.

Con l'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, la motivazione in capo agli enti affidanti circa la modalità di affidamento (e non solo l'affidamento diretto) consiste nell'obbligo di redigere e pubblicare una relazione che dia conto "*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*". Tale motivazione viene resa trasparente tramite la pubblicazione nel sito internet dell'ente affidante.

Con Deliberazione n. 565 del 26.11.2013, la Giunta Comunale ha approvato, pertanto, la Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 convertito in L. 17.12.2012, n. 221 per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale alle società AMA spa e CTGS spa, pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet "www.comune.laquila.gov.it" con prot. n. 91058 del 29.11.2013 nella quale è stato dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house prescelta e dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24 agosto 2015, è stato definito, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Legge di Stabilità 2015*), il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune dell'Aquila con misure riguardanti anche l'A.M.A. Spa per il quale, con nota prot. 33647 del 31.03.2016, il Sindaco ha inoltrato alla Corte dei



Conti la relazione sui risultati conseguiti, prevista dal citato comma 612, con allegate le specifiche relazioni degli Amministratori Unici.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2016 è stato approvato il Contratto di Servizio per l'anno 2016 disciplinante i rapporti tra l'Ente e l'A.M.A. Spa, sottoscritto dalle parti in data 5.10.2016 con Rep. n. 27043.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stata approvata la «*Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 18.08.2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP)*» contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente, tra cui anche quella relativa all'A.M.A. Spa.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017, sulla base della relazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale prot. n. 571/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.04.2017 con n. 39795 e della conseguente valutazione effettuata dal Settore comunale competente per materia, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50, è stato disposto l'affidamento in house del Trasporto Pubblico Locale nel territorio comunale alla società AMA Spa, interamente partecipata dall'Ente, con contestuale approvazione del programma d'esercizio e della nuova bozza di contratto, con validità dal 1° maggio 2017 al 30 dicembre 2018. Il Contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e bagagli al seguito del Comune dell'Aquila è stato sottoscritto dall'Ente e dall'A.M.A. Spa in data 17.10.2017 con Rep. n. 27076/17.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 23.10.2017 è stata approvata la «*Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19.08. 2016, n. 175*» a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al TUSP di cui al D. Lgs 16.06.2017, n. 100, con misure riguardanti anche la società A.M.A. Spa.

Con istanza prot. n. 17898 del 26/02/2018, il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) del Comune dell'Aquila, in riferimento alla società in house A.M.A. Spa, ha provveduto a trasmettere, in ottemperanza all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il «*Regime speciale degli affidamenti in house*», la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie «società» in house, mediante il portale ANAC e secondo gli indirizzi di cui alle Linee guida n.7 approvate dal Consiglio dell'Autorità medesima con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017. A tale scopo, la società risulta inserita nell'Elenco delle società in house, consultabile sul sito ANAC, con ID 475 a partire dal 27 marzo 2020.

Con Deliberazione n. 22 del 22 marzo 2018, recante «*A.M.A. S.p.A. - Individuazione nuova scadenza al 31 dicembre 2027 del contratto di servizio per trasporto pubblico locale su gomma di persone e bagagli al seguito nel Comune di L'Aquila*», il Consiglio Comunale ha stabilito, tra l'altro, di individuare il termine del 31 dicembre 2027 quale scadenza del suddetto affidamento «*in house*» all'AMA Spa, nel rispetto della normativa comunitaria e alla luce del controllo analogo che l'Ente Pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società nonché sulla valutazione e sulla relazione di congruità economica approvate, in precedenza, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 12.06.2018, nel prendere atto del verbale di intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 43/2017, è stato



demandato al Dirigente competente di dare attuazione Deliberazione Consiliare n. 22/2018; l'atto aggiuntivo al Contratto di Concessione del Trasporto Pubblico Locale “Comune L'Aquila/AMA Spa” è stato sottoscritto dalle parti in data 07.09.2018.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 27.12.2018 avente ad oggetto: “Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui L'Ente detiene partecipazioni dirette o indirette ex art. 20 Decreto Legislativo 19.8.16, n. 175” è stato predisposto il provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune dell'Aquila, adottato ai sensi del D. Lgs 19.08.2016, n. 175 (TUSP).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019 è stato approvato ai sensi dell'art. 11 - bis del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 s.m.i., il Bilancio Consolidato Gruppo Comune dell'Aquila per l'esercizio 2018 mentre, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 480 del 19.10.2020 è stata trasmessa al Consiglio la proposta di approvazione sempre a norma dell'art. 11 - bis del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 s.m.i., del Bilancio Consolidato Gruppo Comune dell'Aquila per l'esercizio 2019.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23.12.2019 contenente l'“Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette al 31/12/2018” è stato predisposto il provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune dell'Aquila, adottato ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30.01.2019 è stato costituito un gruppo di studio e lavoro per il **calcolo dei costi standard del servizio pubblico di trasporto urbano su gomma** (di cui un componente sostituito con comunicazione nota prot. n. 34666 del 01.04.2019) al quale è stato formulato l'indirizzo di procedere con il calcolo dei costi standard in prospettiva della rivisitazione del Contratto di Servizio della Società AMA Spa.

A tal fine, il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, con Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 07.05.2019 ha affidato l'incarico professionale di Alta Specializzazione di Ingegneria Trasportistica finalizzato alla definizione del Costo Standard del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a norma dell'art. 27, 8 bis del D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in L. 21.06.2017, n. 96, SmartCIG n. Z2E27AF2AA e con Determinazione Dirigenziale n. 2454 del 01.07.2019 ha affidato il servizio di elaborazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) simulato della società in house A.M.A. Spa del Comune dell'Aquila, SmartCIG n. Z9528D68D5.

In data 08.07.2019 è stata acquisita al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 71832 la “Relazione Tecnica sul calcolo del Costo Standard per il servizio di TPL svolto dall'A.M.A. Spa per conto del Comune dell'Aquila” nella quale, sulla base delle informazioni acquisite presso l'A.M.A. Spa, seguendo le indicazioni previste dal D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 in vigore dal 16.06.2018 nonché la metodologia proposta dall'Università “La Sapienza” di Roma, è stato calcolato un Costo Standard micro di € 2,39/km con un range di sensibilità, al variare di alcune ipotesi iniziali, tra un min. di € 2,07/Km a un massimo di € 2,53/Km.

In data 08.07.2019 è stato acquisito al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 71849 il “PEF simulato di cui alla Misura 12 dell'Allegato A alla Delibera n. 49 del 17.06.2015 dell'Autorità di Regolazione Trasporti ART” nel quale, ipotizzando una riduzione chilometrica di 100.000,00 Km ed un graduale incremento dei ricavi da traffico e di gestione, è stato attestato che: “il corrispettivo chilometrico medio prospettico a valere per il quinquennio 2019-2023 individuato quale congruo in relazione al



Contratto di Servizio per lo svolgimento dei servizi di TPL nell'ambito del Comune dell'Aquila risulta essere di € 2,17 oltre Iva, come per legge”;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 19.07.2019 è stato preso atto, dall'Esecutivo dell'Ente, della Relazione Tecnica sul Costo Standard del Servizio di trasporto pubblico locale prot. n. 71832 del 08.07.2019 e del PEF simulato dell'A.M.A. Spa di cui alla Misura 12 dell'All. A alla Delibera ART n. 49/2015, ai fini dell'adeguamento del Contratto di Servizio A.M.A. Spa mentre con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 05.09.2019 è stata trasmessa al Consiglio Comunale competente per materia, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, la proposta di approvazione dello schema di Addendum al Contratto di Servizio A.M.A. Spa rep. n. 27076/17 del 17.10.2017 con corrispettivo adeguato sulla base del Costo Standard e del PEF simulato calcolati dai professionisti all'uopo incaricati.

Infine, il Consiglio Comunale con atto n. 79 del 30.09.2019 ha approvato, senza emendamenti, lo schema di Addendum al Contratto di Servizio A.M.A. Spa rep. n. 27076/17 del 17/10/2017 sulla base del Costo Standard e del PEF simulato, proposto dalla Giunta.

Nello specifico, all'**art. 14** (*Rinnovo materiale rotabile*) del suddetto Addendum contrattuale è stabilito quanto segue:

L'A.M.A. Spa è tenuta ad effettuare il servizio di Trasporto Pubblico Locale di cui al Contratto di Servizio Rep. n. 27076/2017 utilizzando materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza dello stesso, dei passeggeri e del personale dipendente.

La società è tenuta a monitorare costantemente il proprio parco mezzi ai fini di individuare quelli obsoleti e non più funzionanti, da sostituire nel rispetto dei principi di compatibilità ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti.

Il Comune dell'Aquila si impegna a contribuire al rinnovo del materiale rotabile a disposizione dell'A.M.A. Spa mediante:

- il materiale rotabile previsto dalle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 08.06.2017 e aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10. 2017, finanziato dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VII “*Sviluppo Urbano Sostenibile*”;
- *omissis*.....

Il trasferimento del materiale rotabile da parte dell'Ente avverrà secondo le “*Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020*” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017.

In particolare, il materiale rotabile acquistato da parte dell'Ente:

- i. resta di proprietà del Comune dell'Aquila;
- ii. è **concesso all'A.M.A. Spa attraverso specifici contratti di comodato d'uso** che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;
- iii. è soggetto ai seguenti vincoli: (a) vincolo di destinazione d'uso dei mezzi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio; (b) inalienabilità dei mezzi; (c) aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'Azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare; (d) manutenzione del mezzo a cura dell'azienda;



- iv. l'A.M.A. Spa dovrà presentare al Comune dell'Aquila il Piano Economico-Finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso;
- v. il Comune dell'Aquila, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto Piano Economico-Finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni, allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti.

L'A.M.A. Spa è tenuta ad eseguire su tutto il materiale rotabile a sua disposizione le necessarie operazioni di pulizia e decoro dei mezzi di trasporto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le revisioni periodiche previste per legge.

Da ultimo si evidenzia che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 15.11.2019, è stata approvata la *“Ricapitalizzazione della società partecipata al 100% A.M.A. S.p.A. ex art.2447 CC”* mediante il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. c) del D. Lgs 267/00 e contestuale variazione di bilancio.



5. Concessione in comodato d'uso gratuito del materiale rotabile di cui all'Azione 4.6.2.

La “Convenzione per la delega delle funzioni all’Organismo Intermedio” tra l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e l’Autorità Urbana di L’Aquila, sottoscritta dalle parti in data 14 dicembre 2017, come accennato, è stata modificata e integrata con Determinazione della Regione Abruzzo DPA/214 del 3 luglio 2018 mediante l’approvazione dello schema di Addendum alle Convenzioni per la delega delle funzioni sottoscritte tra l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e gli Organismi Intermedi – Autorità Urbane e recepita dall’Organismo Intermedio Comune dell’Aquila con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018. Tale Addendum alla Convenzione è stato sottoscritto dalle parti in data 21 settembre 2018.

La convenzione sottoscritta in data 14.12.2017, ha previsto all’art. 10 - Circuito finanziario, il trasferimento delle risorse, dall’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE all’Autorità Urbana L’Aquila, al netto dell’importo relativo all’Azione 4.6.2 destinata all’acquisto del materiale rotabile. Di Euro 2.300.000,00.

Successivamente, considerato che, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, è definito "**beneficiario**" l’organismo pubblico o privato responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni e che ai sensi delle “Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017, l’Autorità Urbana L’Aquila, in qualità di soggetto che avvia, supervisiona, controlla e attua l’intervento, si configura beneficiario e attuatore dell’operazione, fermo restando che la proprietà del materiale rotabile è in capo alle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell’operazione, alle quali spetta obbligatoriamente l’onere della spesa, così come confermato in data 19.01.2018, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, con Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 29.03.2018 è stato disposto che:

- a) per l’acquisizione del materiale rotabile sia indetta una gara di appalto unica comune alle quattro Autorità Urbane, espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale e che a fornitura del materiale rotabile sia aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante medesima
 - b) lo stesso materiale rotabile sia di proprietà delle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell’operazione, alle quali spetta comunque l’onere della individuazione del Direttore esecutivo del contratto nonché del collaudatore
 - c) la Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, Servizio Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario, curi il trasferimento alle Autorità Urbane delle risorse finanziarie per il rinnovo del materiale rotabile le cui procedure di acquisto sono svolte dalla Stazione Unica Appaltante
 - d) i rapporti e le condizioni d’uso dei mezzi siano regolamentati attraverso **addenda ai Contratti di Servizio esistenti**, o attraverso nuovi contratti, rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 ss.mm.ii.
4. siano previsti, negli addenda ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero nei nuovi contratti i vincoli stabiliti dalle “Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato



2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017

5. le quattro Autorità Urbane, ovvero la Regione Abruzzo per quanto di competenza, assicurino il rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al contenuto dei contratti di servizio, alla definizione ex-ante della compensazione e alla metodologia per la verifica delle sovra-compensazioni
6. l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE predisponga specifiche Linee guida operative per supportare le quattro Autorità Urbane negli adempimenti connessi all'utilizzo del materiale rotabile, di cui all'Azione 4.6.2, Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020

Con Determinazione DPA/214 del 03.07.2018, l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha stabilito di modificare lo schema di Convenzione (di cui alla Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 del 1 dicembre 2017 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11 dicembre 2017), prevedendo, all'art. 2 l'introduzione degli articoli **10 bis - Circuito finanziario Azione 4.6.2** e **10 ter - Attuazione Azione 4.6.2**.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10.09.2018, l'OI Comune dell'Aquila ha approvato, a sua volta, lo schema di Addendum alla Convenzione del 14.12.2017; in data 21.09.2018 è stato firmato l'Addendum *de quo* tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e l'Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L'Aquila.

Le modifiche salienti hanno riguardato *in primis* il trasferimento, da parte dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE all'Organismo Intermedio-Autorità Urbana Comune dell'Aquila delle risorse finanziarie relative all'Azione 4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile e in seconda istanza, le modalità di gestione del materiale rotabile.

Specificatamente, il materiale rotabile acquistato:

- i. è di proprietà delle quattro Autorità Urbane, beneficiari e attuatori dell'operazione, alle quali spetta l'onere della individuazione del Direttore esecutivo del contratto nonché del collaudatore;
- ii. è concesso in comodato d'uso, dalle quattro Autorità Urbane alle aziende già concessionarie del TPL, o altro soggetto individuato con procedura a evidenza pubblica o a soggetto in house, regolamentando i rapporti e le condizioni d'uso del bene attraverso addendum ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero stipulando nuovi contratti, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii.

Le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare un **piano economico-finanziario** per il calcolo della compensazione, prima che l'Autorità Urbana conceda loro, in comodato d'uso, il materiale rotabile acquisito con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e formalizzi, con addenda ai Contratti di Servizio esistenti, o con nuovi contratti, rispettosi di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti e le condizioni d'uso dei beni.

Nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007, e ss.mm.ii., le quattro Autorità Urbane, ovvero la Regione Abruzzo, ciascuno per quanto di competenza, **al fine di garantire che le compensazioni non conferiscano un vantaggio economico che si configurerebbe come Aiuto di Stato incompatibile, definiscono, preventivamente, in modo obiettivo e trasparente, i parametri da utilizzare come base per il calcolo delle compensazioni, prima che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL presentino il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione e, comunque,**



prima della sottoscrizione degli addendum ai Contratti di Servizio esistenti, o dei nuovi contratti, per la regolamentazione dei rapporti e delle condizioni d'uso del materiale rotabile.

In attuazione delle “*Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 12 maggio 2017, negli addenda ai Contratti di Servizio esistenti, ovvero nei nuovi contratti, devono essere contenuti i seguenti vincoli:

- a) **vincolo di destinazione d’uso dei mezzi** volto all’esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio, tenuto conto di quanto previsto nella Strategia Urbana Sostenibile e nel correlato Documento attuativo;
- b) **inalienabilità dei mezzi**;
- c) **aggiuntività dei mezzi acquistati** rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
- d) **manutenzione dei mezzi** a cura dell’azienda di Trasporto Pubblico Locale, **il cui importo viene restituito nell’ambito della compensazione dello svolgimento del servizio**;
- e) **restituzione del mezzo** in caso di cessazione del servizio;
- f) **separata evidenziazione contabile**, a cura delle aziende di Trasporto Pubblico Locale, delle compensazioni corrisposte in relazione al materiale rotabile di cui all’Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

Ovviamente è compito delle quattro Autorità Urbane, in qualità di beneficiari e attuatori dell’operazione, di avviare, supervisionare, controllare e attuare l’intero intervento. L’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, invece, ha provveduto a trasferire all’Organismo Intermedio - Autorità Urbana L’Aquila, con Determinazione n. DPA/368 del 16.11.2018 e con Determinazione Dirigenziale n. DPA/431 del 21.12.2018 anche l’importo afferente l’acquisto del materiale rotabile di cui all’Azione 4.6.2, Asse VII, del POR FESR Abruzzo 2014-2020, al fine di rispettare il dettato normativo.

Successivamente, con Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018, la Regione Abruzzo, in merito all’utilizzo del materiale rotabile di cui all’Azione 4.6.2, ha provveduto ad integrare ulteriormente gli Addenda alle Convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi Autorità Urbane, debitamente sottoscritti; a tal fine, in data 07.12.2018, l’Organismo Intermedio - Autorità Urbana del Comune di L’Aquila ha sottoscritto, per accettazione, la sopracitata Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018. In particolare, è stato stabilito, all’art. 2 (Art. 3, comma 3 bis dell’Addendum) che: “*Laddove non fosse possibile per le aziende concessionarie o affidatarie del TPL presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione prima che l’Autorità Urbana conceda loro, in comodato d’uso, il materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che i contratti di comodato d’uso del materiale rotabile specifichino quanto segue:*

- *il materiale rotabile, di proprietà dell’Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso specifici contratti di comodato d’uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d’uso del bene;*
- *le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d’uso con le Autorità Urbane per l’utilizzo del materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020;*



- *l'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto piano economico-finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti*".

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 15 settembre 2020, l'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila, nel prendere atto della Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA/394 del 29.11.2018 ha predisposto, come richiesto dall'Autorità di Audit nel rapporto definitivo prot. n. 28788/20 del 31.01.2020 e prot. dell'Ente n. 10318 del 31.01.2020, lo schema di Addendum integrativo contenente quanto sopra riportato.

In data **30 novembre 2018** è stato stipulato tra il Comune dell'Aquila e l'azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell'Aquila, sottoscritto in data 21.09.2018, il



contratto di comodato d'uso per il primo autobus elettrico, consegnato all'Ente in data 11 dicembre 2018 presso lo stabilimento della società A.M.A Spa.



In data **2 settembre 2019** è stato stipulato tra il Comune dell'Aquila e l'azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell'Aquila del 21.09.2018, il **contratto di comodato d'uso dei quattro autobus diesel** consegnati

all'Ente in data 12 agosto 2019 e 14 agosto 2019 presso la sede dell'A.M.A. Spa.

In data **19 novembre 2019** è stato stipulato tra il Comune dell'Aquila e l'azienda affidataria in *house providing* del Servizio di Trasporto Pubblico locale A.M.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Autorità Urbana Comune dell'Aquila del 21.09.2018, il **contratto di comodato d'uso per il secondo autobus elettrico**, consegnato all'Ente in data 20 novembre 2019 presso la sede della società A.M.A Spa.

Di seguito si riepilogano i dati relativi ai Contratti di Comodato stipulati con l'A.M.A. Spa in



riferimento all'acquisto di materiale rotabile di cui all'Azione 4.6.2 dell'Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020.

Data comodato	Autobus	Modello	Telaio	Targa	Data immatricolazione
30.11.2018	Elettrico	ALE' EL E80	ZA9ALELFE18F48129	FR130TL	12/12/2018
	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100023	FW854JR	06/09/2019
02.09.2019	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100024	FW855JR	06/09/2019
	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100025	FW856JR	06/09/2019
	Diesel	BMC NEO 1000	NMC910LKBLB100027	FW857JR	06/09/2019
19.11.2019	Elettrico	ALE' EL E80	ZA9ALELFE19F48142	FW977JR	13/12/2019



6. Compensazioni degli obblighi di servizio pubblico

La Regione Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14.12.2020, num. 111458, ha trasmesso il documento denominato: “*Compensazione degli obblighi di Servizio Pubblico*” con lo scopo di supportare le Autorità Urbane nella gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale effettuato con l'impiego del materiale rotabile acquistato con le risorse dell'Asse VII, Azione 4.6.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

La finalità del documento in parola è quella di chiarire le norme relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggiore interesse per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con l'intento di addivenire ad una metodologia di calcolo che garantisca il rispetto della condizionalità ex ante sugli aiuti di Stato.

Infatti, tra i vincoli europei che le Amministrazioni sono tenute a rispettare nel settore dei servizi pubblici locali, vi sono le regole in materia di aiuti di Stato contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In specie, la disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è fondata sull'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'UE (già articolo 86 del Trattato CE) e sugli atti adottati dalla Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark (del 2003).

Art. 106 del TFUE

- 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.*
- 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.*
- 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.*

Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni: possono essere compatibili, pertanto, con il Trattato di Lisbona, solo quando (articolo 107/2 del Trattato):

- consentono di realizzare **obiettivi di comune interesse** (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".

Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla **Commissione europea** che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.

L'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), definisce gli aiuti di Stato come “*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,*



favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri”.

Ai sensi del TFUE e sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione europea, salvo deroghe contemplate dai trattati, gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno.

La definizione contenuta nel TFUE è stata, successivamente approfondita in tutti i suoi elementi dalla **“Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato** di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea - C/2016/2946 la quale, al paragrafo 3.2. (Risorse statali) art. 3.2.1. (Principi generali) chiarisce che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato(47); le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico, comprese le risorse di enti infrastatali (decentrati, federati, regionali o altri) (48).

Gli elementi essenziali degli aiuti di stato

- la sussistenza di un’impresa;
- l’imputabilità della misura allo Stato ovvero il finanziamento mediante risorse statali;
- il conferimento di un vantaggio;
- la selettività della misura;
- la possibile distorsione della concorrenza;
- l’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l’ordinamento europeo ammette la concessione di taluni aiuti pubblici, specie per incentivare il servizio passeggeri. Ai sensi dell’art. 93 del TFUE *“sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio”*. Tale disposizione costituisce una *lex specialis* rispetto all’art. 107, paragrafo 3, nonché all’art. 106, paragrafo 2, in quanto fissa norme speciali sulla compatibilità degli aiuti di Stato.

In base ad alcune decisioni della Commissione, che hanno interpretato l’art. 93, **l’aiuto di Stato è compatibile se presenta tre elementi essenziali**, quali:

- la necessità del contributo pubblico per la realizzazione del progetto, con la corresponsione da parte dello Stato di una mera compensazione dei costi eccedenti rispetto a quelli sostenuti su infrastrutture concorrenti;
- l’assenza di discriminazioni nell’erogazione del contributo;
- la mancanza di distorsioni della concorrenza contrarie al comune interesse.

La materia, a livello europeo, è inoltre regolata, per i servizi di trasporto pubblico terrestre, dal **Regolamento (UE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Tale regolamento disciplina le compensazioni pubbliche alle imprese che garantiscono gli obblighi di servizio pubblico che costituiscono una



categoria generale del diritto che comprende tutti quegli oneri imposti dalle pubbliche autorità per l'esercizio di un servizio che sia considerato di pubblico interesse. Tali **compensazioni** concesse dagli Stati membri per coprire gli **oneri derivanti dall'imposizione degli obblighi di servizio pubblico**, per essere compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non devono essere "eccessive". In particolare, *possono essere concesse solo per garantire la prestazione dei servizi di interesse generale e non possono eccedere quanto necessario per coprire i costi netti originati dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi a tali obblighi, nonché di un congruo margine di utile.*

In sostanza, le compensazioni devono rispettare i principi indicati negli artt. 4 e 6 del Reg. (UE) n. 1370/2007, nonché i metodi di compensazione previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del Regolamento CE 1191/1969, oltre alle regole di dettaglio stabilite negli Allegati dei suddetti Regolamenti.

Il Regolamento (UE) n. 1370/2007 riconoscendo la peculiarità del settore, nel quale il libero gioco della concorrenza condurrebbe a servizi di scarsa qualità, ammette la legittimità di compensazioni degli obblighi di servizio imposti ai gestori.

L'entità della compensazione è **legittima entro il limite dello stretto indispensabile per garantire l'equilibrio sinallagmatico del contratto, mentre la sovra-compensazione non è ammissibile** perché finisce col costituire un aiuto di Stato incompatibile.

La decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG e, per i trasporti terrestri, il Regolamento (CE) n. 1370/2007, specificano le condizioni alle quali determinati accordi di compensazione sono compatibili, rispettivamente, con l'articolo 106, paragrafo 2, e con l'articolo 93 del TFUE e non sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Le modalità di calcolo della compensazione sono stabilite dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) 1370/2007 il quale prevede che **essa sia liquidata sottraendo dai costi sostenuti per adempiere all'obbligo di servizio pubblico i ricavi da tariffe (biglietti e abbonamenti, altri ricavi generati dall'assolvimento dell'obbligo ed eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita) ed aggiungendovi un ragionevole utile.**

In sostanza si tratta di applicare la seguente formula:

$$\text{costi - ricavi da traffico ed altri ricavi indiretti + ragionevole utile = compensazione}$$

A questo proposito è fondamentale la sentenza della Corte di Giustizia UE 280 del 24/7/2003, meglio nota come *Altmark*¹: *“Uno Stato membro che corrisponde ad un'azienda incaricata di svolgere un servizio di interesse generale una compensazione economica non viola le disposizioni comunitarie che pongono un divieto di fornire Aiuti di Stato in grado di alterare le regole di concorrenza se, nell'attribuire la compensazione, sono rispettate quattro condizioni. L'intervento statale è sottratto alla qualificazione di aiuto se... ”:*

¹ Corte Giustizia Comunità Europee, 24-07-2003, n. 280, *Altmark Trans GmbH c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*.



1. **l'impresa sia effettivamente incaricata di obblighi di servizio pubblico;**
2. **vengano preventivamente fissati in modo obiettivo e trasparente i parametri per il calcolo della compensazione;**
3. **la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;**
4. *“in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi”.*

Rimane aperto il problema di individuare i costi da valutare ai fini della determinazione della compensazione ovvero se si debbano considerare i **costi effettivi delle aziende**, oppure si debbano considerare i **costi standard** con riferimento a quelli teorici di *“un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste”.*

Un utile contributo a questo riguardo si trae dalla Comunicazione della Commissione UE del 20.12.2011 proprio in merito alle compensazioni per le prestazioni di SIEG, pubblicata sulla GUCE dell'11.1.2012 la quale, al punto 3.6 che: *“In base alla quarta condizione della sentenza Altmark, la compensazione offerta deve essere il risultato di una procedura di appalto pubblico che consente di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, oppure il risultato di un'operazione di analisi comparativa con un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari”.*

La comunicazione distingue perciò, traendo spunto dalla motivazione della sentenza Altmark, tra i casi in cui sia svolta una procedura di gara e casi in cui una siffatta procedura manchi.

Ne segue che la compensazione che scaturisce da una gara è di per sé stessa congrua e, se sono rispettate le altre condizioni della sentenza Altmark, la compensazione non costituisce Aiuto di Stato. Se invece la gara non è stata espletata, **se esiste una remunerazione di mercato di quel servizio generalmente accettata, quest'ultima può costituire utile riferimento per la determinazione della compensazione.**

Se manca la gara, e neppure esiste una remunerazione di mercato di quel servizio generalmente accettata, allora entra in gioco l'analisi **dei costi di un'azienda di media efficienza nel settore.**

I casi cui si riferisce la Comunicazione, e prima di essa la sentenza Altmark, sono ovviamente quelli **degli affidamenti in house** e delle trattative private.

La recente Decisione della Commissione UE 20/12/2011 n. 2012/21/UE *“riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”*, stabilisce all'art. 5 i criteri di determinazione della compensazione: **i costi da prendere in considerazione**



comprendono tutti i costi sostenuti nella gestione del servizio di interesse economico generale sia diretti, connessi alla gestione del servizio di interesse economico generale stesso che indiretti (una quota adeguata dei costi comuni).

Un'altra componente essenziale della compensazione riguarda il “**ragionevole margine di utile**” che rappresenta uno degli elementi portanti del sistema di definizione dei costi. Tale concetto è di portata comunitaria, definito *in primis* dalla sentenza Altmark e successivamente traslato nel Regolamento (UE) n.1370/2007.

In dettaglio, l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1370/2007 prevede che **i contratti di servizio e le norme generali stabiliscano con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l'operatore deve assolvere** e le zone geografiche interessate e la lettera b) dispone che i contratti di servizio e le norme generali stabiliscano in anticipo: (1) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; (2) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi in modo da impedire una compensazione eccessiva .

Nel caso poi di un contratto affidato senza ricorrere a procedure di gara, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.

Tuttavia, il legislatore europeo non definisce in modo puntuale la metodologia di calcolo del ragionevole margine di utile ma si limita a definirlo come “*tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico*”.

Ad ogni buon conto, alla luce delle recentissime comunicazioni della Commissione Europea **il concetto del ragionevole margine di utile viene definito nella Decisione della Commissione UE 20.12.2011 la quale, è doveroso precisare, si applica ai servizi di interesse economico generale (SIEG) ad esclusione dei trasporti terrestri**, in quanto disciplinati dal Regolamento (UE) n.1370/2007. Tuttavia, diversi concetti interessano il settore del trasporto terrestre per eventuali effetti incrociati legati all'interpretazione di alcuni principi.

I **parametri** utilizzati come base per il **calcolo della compensazione** devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che la compensazione non conferisca un vantaggio economico che potrebbe favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata sulla base di una formula specifica (ad esempio un determinato prezzo per giorno, per passeggero o per numero di utenti). Ciò che conta è solo che sia chiaro fin dall'inizio come sarà determinato il risarcimento.



7. Calcolo della compensazione economica

L'A.M.A. Spa, come ampiamente descritto nel paragrafo 5, è una società interamente partecipata dal Comune dell'Aquila, affidataria in house del servizio di interesse generale a rilevanza economica di Trasporto Pubblico Locale in virtù di apposito Contratto di Servizio rep. n. . 27076/17 sottoscritto dalle parti in data 17.10.2017. La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house prescelta e dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale nonché le indicazioni delle le compensazioni economiche è riportata nella Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 convertito in L. 17.12.2012, n. 221 per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale alle società AMA spa approvata con Deliberazione n. 565 del 26.11.2013 e pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet "www.comune.laquila.gov.it" con prot. n. 91058 del 29.11.2013.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017, sulla base della relazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale prot. n. 571/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.04.2017 con n. 39795 e della conseguente valutazione effettuata dal Settore comunale competente per materia, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50, è stato disposto l'affidamento in house del Trasporto Pubblico Locale nel territorio comunale alla società AMA Spa. Il Comune dell'Aquila, dunque, al fine di procedere con il calcolo della compensazione economica relativa alla concessione in comodato d'uso degli autobus di cui all'Azione 4.6.2 dell'Asse VII del POR FESR 2014-2020, ha inteso fissare in modo obiettivo e trasparente i parametri di riferimento. In particolare, tra i vari possibili metodi, il Comune dell'Aquila, nel rispetto della normativa degli "Aiuti di stato" illustrata nel paragrafo 7, ha scelto quello consistente **nel ricevere servizi aggiuntivi in cambio dei beni concessi in comodato** e nel compensare, quindi, il vantaggio economico attribuito al concessionario A.M.A. Spa con servizi aggiuntivi offerti dallo stesso.

A tale scopo è stata seguita la seguente procedura:

- 1) La società concessionaria dovrà presentare un'offerta per i servizi aggiuntivi;
- 2) Il Comune dovrà valutare la congruità dell'offerta presentata;
- 3) Si dovrà calcolare il valore dei beni concessi in comodato;
- 4) Si dovranno calcolare i servizi aggiuntivi che la società sarà tenuta ad effettuare in compensazione, sulla base del valore dei beni e del prezzo offerto;
- 5) Si dovranno scomputare da quanto dovuto i servizi già resi (eventuale);
- 6) Si dovrà stipulare una convenzione che obblighi le parti al rispetto di quanto previsto nei punti precedenti.

1) Offerta per servizi aggiuntivi

La società A.M.A. Spa, su richiesta del Comune dell'Aquila – Ente proprietario prot. n. 107484 del 30 novembre 2020 ha presentato, con nota prot. n. 113182 del 17.12.2020, un'offerta per i servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale pari a un costo chilometrico di **Euro 2,99/km** con un minimo di turno garantito di 230,00 Euro. Per chiarezza espositiva si specifica che per minimo garantito si intende il corrispettivo minimo dovuto alla società; quindi, ad esempio, qualora il Comune dovesse chiedere alla società di effettuare un servizio aggiuntivo di soli 10 km, il corrispettivo dovuto non sarà di 29,9 Euro, bensì di 230,00 Euro.



Il suddetto **prezzo** è stato determinato dalla società sulla base dei costi e dei chilometri effettuati durante l'anno 2019 per i servizi aggiuntivi richiesti dall'Ente ed è stato incrementato, nella sola voce del costo del personale, per tener conto della variabile legata all'impossibilità di prevedere, a priori, se tali servizi verranno richiesti nei giorni feriali ancorché in giorni festivi, diurni o notturni. Non è presente, invece, la voce Ricavi poiché detti servizi aggiuntivi consistono in un servizio navetta gratuito che il Comune dell'Aquila metterà a disposizione della collettività in occasione di determinati eventi.

Si elencano, pertanto le sole componenti di costo:

TIPOLOGIE DI COSTO	VALORE
Materie prime	€ 1.583.556,00
Costi per servizi	€ 2.533.895,00
Godimento beni di terzi	€ 66.900,00
Costi del personale	€ 6.007.554,00
Ammortamenti	€ 440.472,00
Variazione delle rimanenze	- € 2.125,00
Accantonamenti	€ 279.887,00
Oneri diversi di gestione	€ 177.196,00
TOTALE	€ 11.087.335,00
Km	3.707.054
COSTO CHILOMETRICO	2,99

2) Valutazione dell'offerta

Ai fini della valutazione dell'offerta proposta dalla società A.M.A. Spa, si possono prendere in considerazione due diversi approcci: il primo consiste nel confrontare l'importo offerto con il costo standard calcolato sulla base del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 recante "Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione"; il secondo nel valutare analiticamente le singole voci che costituiscono l'offerta.

Il **primo approccio** si basa sul calcolo del costo standard del servizio di TPL. Il Comune, previo affidamento con Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 07.05.2019 dell'incarico professionale di Alta Specializzazione di Ingegneria Trasportistica finalizzato alla definizione del Costo Standard del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a norma dell'art. 27, 8 bis del D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito in L. 21.06.2017, n. 96, con Deliberazione di Giunta Comunale n. Comunale n. 303 del 19.07.2019 ha preso atto della "Relazione Tecnica sul calcolo del Costo Standard per il servizio di TPL svolto dall'A.M.A. Spa per conto del Comune dell'Aquila" prot. n. 71832 del 08.07.2019, nella quale seguendo le indicazioni previste dal D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 in vigore dal 16.06.2018 nonché la metodologia proposta dall'Università "La Sapienza" è stato calcolato un **Costo Standard Macro pari ad 3,3814 €/km.**



Posto che la società ha offerto € **2,99/km** per i servizi aggiuntivi richiesti dall'Ente – un valore quindi inferiore a quello calcolato ai sensi del citato decreto – , **l'offerta può ritenersi congrua** così come si ritiene congrua anche l'indicazione di un minimo garantito di 230,00 Euro poiché, oltre ad essere una prassi consolidata soprattutto nel libero mercato, tale clausola ha lo scopo da un lato di tutelare la società che sostiene dei costi per la sola attivazione del servizio – costi principalmente legati al trasferimento dei mezzi nei luoghi in cui il servizio deve essere reso – e dall'altro di non essere particolarmente gravosa per il Comune sostanziandosi in un servizio minimo di circa 77 km in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione.

Il **secondo approccio** prevede la valutazione delle singole voci componenti l'offerta effettuata dalla società per lo svolgimento dei predetti servizi aggiuntivi. A tal fine, la correttezza dei dati trasmessi con la menzionata nota prot. n. 113182 del 17.12.2020 si evince dalla sostanziale corrispondenza tra quelli indicati a base dell'offerta con quelli iscritti nel bilancio di esercizio 2019 della società e depositato in Camera di Commercio.

È necessario però fare le seguenti precisazioni:

- Il costo del personale è stato aumentato di circa il 5% rispetto ai dati di bilancio; tale aumento è a copertura di un'eventuale maggiore frequenza di turni notturni o di servizi festivi, casi in cui il costo del personale subisce un consistente incremento. Naturalmente non è possibile prevedere se tale rischio si concretizzerà o meno, si può comunque ritenere che, anche considerando che i servizi vengono spesso richiesti in concomitanza di feste o altri eventi, il rischio sia concreto e dunque l'aumento appropriato;
- La società ha inserito nel prospetto economico presentato anche i costi relativi all'ammortamento. Si ritiene corretto considerare anche tale voce in quanto, nel caso in esame, la società si impegna a fornire servizi aggiuntivi quali controvalore dei mezzi messi a disposizione dall'Ente. Circostanza diversa sarebbe stata in caso di servizio *una tantum* reso con i mezzi messi a disposizione dal Comune, mezzi che, una volta completato il servizio specifico, sarebbero tornati nella disponibilità dell'Ente.
- Non è stato preso in considerazione il ragionevole margine di utile. Commissione Europea, in quanto disciplinati dal Regolamento (UE) n.1370/2007. Tale scelta si ritiene corretta sia perché tale concetto, così come stabilito nella Decisione della Commissione UE 20.12.2011, si applica ai servizi di interesse economico generale (SIEG) ad esclusione dei trasporti terrestri, sia in considerazione della natura in house della società partecipata A.M.A. Spa ed, infine, perché il vantaggio che ne deriverebbe sarebbe comunque intrinseco nel fatto che trattasi di servizi aggiuntivi.

Quindi anche utilizzando il secondo approccio **l'offerta può ritenersi congrua**.

Entrambi gli approcci soddisfano la IV condizione della Sentenza Altmark poiché il **livello della necessaria compensazione** è stato **determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi (costi effettivi delle aziende oppure costi standard)**. Inoltre, considerato che la compensazione €/Km è inferiore al Costo Standard Macro di cui al D.M. 157/2018 si può affermare che la stessa non risulti particolarmente eccessiva.



3) Valore dei beni concessi

Di seguito si riportano i dati relativi ai mezzi acquisiti in attuazione dell'Azione 4.6.2 relativa all'Asse VII del POR FESR 2014-2020 e concessi in comodato d'uso gratuito all'A.M.A. Spa, previa sottoscrizione di specifici contratti in data :

N.	Motore	Modello	Lunghezza	Passeggeri			Totale netto	Totale IVA compresa
				seduti	in piedi	disabili		
1	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	10	31	1	€ 460.750,00	€ 562.115,00
2	Elettrico	ALE' EL E80	7,79	10	31	1	€ 460.750,00	€ 562.115,00
3	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	€ 201.000,00	€ 245.220,00
4	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	€ 201.000,00	€ 245.220,00
5	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	€ 201.000,00	€ 245.220,00
6	Diesel	BMC NEO 1000	10,92	26	55	1	€ 201.000,00	€ 245.220,00

Si specifica che l'importo dell'IVA non può essere considerato nel calcolo dell'importo da compensare in quanto non genera alcun vantaggio per la società (anche in virtù dello Split Payment) e, pertanto, l'importo base da considerare per i mezzi con motore diesel individuati dai nn. 3, 4, 5 e 6, è pari a **201.000,00 Euro**.

Per quanto riguarda i mezzi con motore elettrico individuati dai nn. 1 e 2, si ritiene di dover prendere come base per il calcolo, il prezzo di **180.900,00 Euro**, sulla base delle seguenti considerazioni:

- i) il costo aggiuntivo del mezzo elettrico, rispetto a quello diesel, non può essere fatto gravare sul concessionario; la scelta, infatti, di utilizzare mezzi elettrici è stata effettuata dal Comune dell'Aquila con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento da emissioni, l'inquinamento da rumore, incentivare i cittadini all'acquisto e utilizzo di mezzi elettrici (auto e bici in particolare), sviluppare la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutti obiettivi quindi collegati alle funzioni istituzionali dell'Ente e non certo agli obiettivi di una società di trasporti;
- ii) al momento, non è possibile effettuare stime attendibili su eventuali riduzioni dei costi di gestione derivanti dall'utilizzo di mezzi con motore elettrico; infatti, mentre è possibile stimare la riduzione dei costi correlata al tipo di trazione, non è possibile stimare, specie considerando l'assenza in organico di meccanici specializzati nell'elettrico, la differenza di costi relativa alla manutenzione, sostituzione batterie ecc. di autobus elettrici;
- iii) Per arrivare al costo da compensare per la concessione in comodato gratuito di un autobus elettrico è stato ritenuto congruo ridurre del 10% il valore di un autobus diesel. È bene considerare che i mezzi diesel sono da 82 posti (26+55+1) mentre quelli elettrici da 42 posti (10+31+1): se si fosse fatta una semplice proporzione sulla base della capacità di passeggeri avremmo ottenuto un valore di 102.951,22 Euro, un valore quindi sottostimato considerando che i mezzi di rado viaggiano a pieno carico. Si è deciso quindi di ridurre del solo 10% il valore di un mezzo diesel così da tenere in debita considerazione eventuali vantaggi derivanti dalla riduzione dei costi di gestione.



4) Calcolo servizi aggiuntivi

Preliminarmente, si specifica che nel calcolo dell'importo complessivo da compensare non si è volutamente tenuto conto dell'inflazione. L'operazione in essere, infatti, può essere immaginata nel modo seguente: il primo gennaio di ogni anno, il Comune dell'Aquila mette a disposizione dell'A.M.A. Spa dei mezzi rotabili di sua proprietà e la società si impegna a svolgere, in cambio, dei servizi di trasporto pubblico; ciò implica che, per gli anni successivi al primo, dovrà essere considerato tanto un aumento del valore dei beni messi a disposizione quanto un incremento dei costi per svolgere i predetti servizi: tali aumenti, pertanto, si compenserebbero tra loro rendendo l'operazione neutra rispetto all'inflazione.

Sulla base delle considerazioni del precedente punto 3) il valore totale da compensare è pari a:

N. Autobus	Motore	Importo	Subtotale
2	Elettrico	€ 180.900,00	€ 361.800,00
4	Diesel	€ 201.000,00	€ 804.000,00
Totale da compensare			€ 1.165.800,00

L'importo complessivo di 1.165.800,00 Euro corrisponde a 389.899,66 chilometri; tuttavia, tale valore, è puramente indicativo a causa del minimo garantito di 230,00 Euro: il computo totale dei chilometri effettuati a consuntivo, dunque, potrebbe discostarsi dal valore calcolato *ex ante*.

Il dato sopra riportato **tiene conto dell'eventualità che i mezzi siano assegnati alla società per la loro intera vita utile, cioè per l'intero periodo di ammortamento, pari a 15 anni** (valore estrapolato dall'allegato 4 del Decreto Ministeriale n.157 del 28/03/2018). Naturalmente qualora i beni dovessero essere dati in disponibilità per un periodo inferiore, sarà sufficiente calcolare il dovuto in base ai mesi o anni di disponibilità. Così, ad esempio, in caso di comodato d'uso di un solo anno, il valore da compensare sarà di 77.720 Euro (1/15 del totale), pari indicativamente a 25.993,00 chilometri.

5) Computo dei servizi già resi

Come comunicato con nota prot. n. 113182 del 17.12.2020, l'A.M.A. Spa ha già effettuato, su richiesta dell'Ente, i seguenti servizi aggiuntivi non contemplati nel Contratto di Servizio Rep. n. 27076/17 del 17.10.2017 ss.mm.ii relativo al Trasporto Pubblico Locale:

servizi gratuiti	periodo	km/gg	gg	n.autisti per ogni giorno	km tot	costo
100 giorni	11/03/2019-12/03/2019	441,00	1	9,00	441,00	2.070,00
venerdì in famiglia	giugno e luglio 2019	226,10	6	2,00	1.356,60	4.056,23
perdonanza 2019	27/08/2019	111,96	1	2,00	111,96	460,00
jazz 2019	01/09/2019	301,48	1	7,00	301,48	1.610,00
sharper	27/09/2019	131,18	1	6,00	131,18	1.380,00
navetta centro gratuita	14/12/2019	159,00	1	3,00	159,00	690,00
navetta centro gratuita	15/12/2019	185,84	1	3,00	185,84	690,00
navetta centro gratuita	2-3-4/01/2020	62,33	3	1,00	186,99	690,00
navetta centro gratuita	dal 01/06 al 23/09/2020	173,00	93	2,50	16.089,00	53.475,00
cantieri immaginario	dal 08 al 25/07/2020	109,95	18	1,50	1.979,10	6.210,00
TOTALE					19.144,55	65.205,00



Dal totale dovuto dalla società sarà quindi necessario sottrarre **65.205,00 Euro** per servizi già resi. Si noti che la tabella precedente ha dei costi chilometrici diversi da quelli offerti dalla società; tale differenza non deve stupire poiché l'offerta si basa su dati preventivi mentre la tabella su dati consuntivi.

6) Stipula della convenzione

Come stabilito dalla Determinazione n. DPA/394 del 29.11.2018 dell'Autorità di Gestione Unica Regione Abruzzo, il materiale rotabile, di proprietà dell'Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso **specifici contratti di comodato d'uso** che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene. L'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il piano economico-finanziario, **formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente**, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., **i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni**.

In particolare, il materiale rotabile di cui all'Azione 4.6.2 dell'Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 **viene concesso in comodato gratuito all'A.M.A. Spa per la sua intera vita utile, cioè per l'intero periodo di ammortamento, pari a 15 anni** così come previsto dall'allegato 4 del Decreto Ministeriale n.157 del 28/03/2018.

A tal fine, la società dovrà obbligarsi ad effettuare servizi navetta aggiuntivi, a richiesta dell'Ente, per un ammontare di **389.899,66** chilometri annui (è ammesso, comunque, un margine del 5% in meno rispetto al chilometraggio pattuito per cause contingenti).

Sarà possibile, trattandosi di contratto di lunga durata, prevedere una clausola di revisione dei prezzi che consenta di ridurre/aumentare l'importo chilometrico in caso di eventi esogeni di rilevante entità (ad esempio un consistente aumento/diminuzione del prezzo del carburante).

I rischi di adempimento verranno allocati tra le parti nel senso che, resta in capo alla società il rischio che i costi, causati ad esempio da chiamate per servizi nei soli giorni festivi, siano superiori a quanto preventivato, mentre resta in capo all'Ente il rischio del mancato raggiungimento dell'importo totale causato, ad esempio, del verificarsi di un evento che rende inutili/dannosi i servizi navetta.

In caso di future assegnazioni di altri mezzi non sarà necessario predisporre una nuova convenzione ma ampliare quella in essere sulla base dei costi contenuti nella presente relazione.



CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno 2018 del mese di novembre il giorno trenta, presso la sede del Settore Rigenerazione Urbana, mobilità e Sviluppo del Comune dell'Aquila, sita in Via Avezzano, n. 11,

tra

il **Comune dell'Aquila**, con sede in Palazzo Fibbioni, Via San Bernardino, snc - 67100 - L'Aquila, C.F. 80002270660, rappresentato dall'Avv. Domenico de Nardis, nella sua qualità di Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, mobilità e Sviluppo, giusto decreto sindacale n. 53 del 01.02.2018, domiciliato presso l'Ente ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell' art. 107, n. 3, lett. c) del d.lgs. 267/2000, nonché ex art. 5, n. 2, del vigente "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 364/2016, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";

(comodante)

e

l'Azienda della Mobilità Aquilana (A.M.A.) spa, con sede legale in L'Aquila, Località Campo di Pile - 67100, C.F. e Partita IVA 01502970666, affidataria "in house providing" del servizio di trasporto pubblico locale, rappresentata dal dott. Giammarco Berardi, in qualità di amministratore unico, nonché legale rappresentante, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità "Comodatario";

(comodatario)

PREMESSO

che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017, è stato disposto l'affidamento in regime di "in house providing" alla AMA spa, ed approvato il programma d'esercizio per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, con validità dal 1 maggio 2017 al 30 dicembre 2018, con le relative tariffe e la nuova bozza di contratto;

che in data 17 ottobre 2017 è stato sottoscritto dalle parti il "Contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune dell'Aquila", rep n. 27076/17;

che con deliberazione n. 22 del 22 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha disposto, tra le altre cose, di individuare il termine del 31 dicembre 2027 quale scadenza dell'affidamento "in house" all'AMA spa del servizio pubblico locale di trasporto su gomma di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, nel rispetto della normativa comunitaria, alla luce del controllo analogo che l'Ente Pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società, sui propri servizi e sulle valutazioni di congruità economica approvati in precedenza con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017;



che in data 7 settembre 2018 è stato sottoscritto dalle parti il conseguente "atto aggiuntivo" al Contratto di concessione del Trasporto Pubblico Locale tra Comune e AMA spa, allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 22 marzo 2018;

che il POR FESR Abruzzo 2014-2020, nell'ambito dell'asse VII, per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile delle quattro Autorità Urbane, prevede risorse per un importo complessivo di Euro 23.000.000,00 articolate per priorità di investimento, obiettivi specifici ed Azioni;

che tali risorse sono state attribuite alle quattro Autorità Urbane sulla base della graduatoria formulata dall'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, a seguito di valutazione di merito delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) presentate, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/193 del 13.11.2017;

che a conclusione del processo di valutazione delle SUS, alla Autorità Urbana Comune dell'Aquila, in qualità di Organismo Intermedio, sono state assegnate risorse pari ad Euro 5.290.000,00, fermo restando che la strategia programmata, comprensiva del cofinanziamento del 20% a carico dell'Autorità Urbana Comune dell'Aquila (pari ad Euro 1.322.500,00) ha un valore complessivo pari ad Euro 6.612.500,00;

che lo schema di Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio, il quale contiene il dettaglio dei compiti delegati agli Organismi Intermedi e stabilisce obblighi e responsabilità connesse alla delega, nonché funzioni da ripartire, è stato approvato con Determinazione DPA/214 dell'1 dicembre 2017 dall'Autorità di Gestione e dal Comune dell'Aquila con deliberazione di Giunta Comunale n. 538 dell'11 dicembre 2017;

che in data 14 dicembre 2017 è stata sottoscritta la "Convenzione per la delega delle funzioni all' Organismo Intermedio" tra l'Autorità di Gestione Unica FESR- FSE e l'Autorità Urbana Comune dell'Aquila;

che la suddetta Convenzione, all'art 10, disciplina le modalità di erogazione delle risorse al netto dell'azione 4.6.2, finalizzata al rinnovo del materiale rotabile per Euro 2.300.000,00, da acquisire mediante un'unica procedura di gara, comune alle quattro Autorità Urbane, espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale supportata dalla società in house della R.A. (TUA spa) ;

che, considerata la definizione di beneficiario quale "organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni", di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, ai sensi delle "Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 12 maggio 2017, l'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, in qualità di soggetto che avvia, supervisiona, controlla e attua l'intervento, si configura come beneficiario e attuatore dell'operazione;

che, ai sensi dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio sottoscritto dall'Autorità di Gestione Unica FESR- FSE e dall'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, All. A alla DPA/214 del 03 luglio 2018 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018, la proprietà del materiale rotabile è in capo alle quattro Autorità Urbane, beneficiarie e soggetti attuatori dell'operazione, alle quali spetta obbligatoriamente l'onere della spesa, come confermato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 19 gennaio 2018;

che, a seguito di "Gara d'appalto finalizzata al rinnovo di materiale rotabile", con determinazione n. DPE016/035 del 16 ottobre 2018 del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica la Regione Abruzzo ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5 e ss. del d.lgs. 50/2016, alla ditta Rampini Carlo s.p.a., la fornitura di complessivi n°18 autobus elettrici relativi al Lotto n. 5 per il Comune dell'Aquila;



che la Regione Abruzzo ed il Fornitore hanno sottoscritto in data 21 novembre 2018, il contratto di Accordo quadro (A.Q.) per la fornitura di n°18 autobus elettrici RAMPINI modello ALE' - EL (E80) di lunghezza totale massima pari a 7,79 m Classe I Codice Carrozzeria CE, n° 2 porte, secondo la direttiva 2001/85 CE - Lotto n° 5 - per l'importo di € 8.055.000,00 oltre IVA;

che il Comune dell'Aquila, in applicazione del suddetto A.Q., con contratto applicativo (C.A.) n. 01 sottoscritto in data 21 novembre 2018, ha affidato al Fornitore che ha accettato senza riserva alcuna e si è impegnato ad eseguire, la fornitura di n. 2 autobus elettrici nuovi modello RAMPINI ALE' - EL (E80) di lunghezza totale massima pari a 7,79 m Classe I Codice Carrozzeria CE, n° 2 porte, secondo la direttiva 2001/85 CE finanziata con i Fondi P.O.R. - F.E.S.R. 2014-2020 per € 1.091.900,00 I.V.A. inclusa;

che con atto n. 183 del 29.03.2018 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, che i rapporti e le condizioni d'uso del materiale rotabile siano regolamentati attraverso *addenda* ai Contratti di Servizio esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento al contenuto dei contratti di servizio, alla definizione *ex ante* della compensazione e alla metodologia per la verifica delle sovracompensazioni;

che ai sensi dell' art. 3, numero 2, lettera ii), dell'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio - Autorità Urbana Comune dell'Aquila - POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", il materiale rotabile è concesso in comodato d'uso, dalle quattro Autorità Urbane alle Aziende concessionarie del TPL, o altro soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica o a soggetto in house, regolamentando i rapporti e le condizioni d'uso del bene attraverso *addenda* ai Contratti di servizio, ovvero stipulando nuovi contratti, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii ;

che in attuazione delle "Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020" dell'Agenzia per la coesione territoriale del 12 maggio 2017, i seguenti *addenda* ai contratti di servizio esistenti debbano contenere i vincoli di cui all'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio - Autorità urbana Comune dell'Aquila - POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", ovvero:

- ✓ vincolo di destinazione d'uso dei messi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
- ✓ inalienabilità dei mezzi;
- ✓ aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'Azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
- ✓ manutenzione del mezzo a cura dell'azienda;

che al fine di consentire l'utilizzo effettivo dei fondi europei entro il termine previsto del 31 dicembre 2018, nel rispetto del target finanziario dell' N+3 e dei target finanziari e fisici specificati nel Performance Framework, la cui inosservanza determina perdite di risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo con il POR FESR 2014-2020, il Comune deve procedere, nell'immediato, all'immatricolazione ed al pagamento del primo autobus elettrico il cui termine di consegna è stato già fissato al 30 novembre 2018 in sede di stipula del contratto applicativo n. 1 del 21 novembre 2018;

che con determinazione del Direttore Regionale DPA/394 del 29 novembre 2018, la Regione Abruzzo, ad integrazione e modifica dell'art. 3, numero 3, dell'*Addendum*, dispone che, laddove non fosse possibile per le aziende affidatarie del T.P.L. presentare il Piano Economico Finanziario per il calcolo della compensazione prima che l'Autorità Urbana conceda loro, in comodato d'uso, il materiale rotabile acquistato

[Handwritten signature] 3 *[Handwritten signature]*



con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, i contratti di comodato d'uso del materiale rotabile debbano specificare che:

- ✓ il materiale rotabile, di proprietà dell'Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso specifici contratti di comodato d'uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;
- ✓ le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso con le Autorità Urbane per l'utilizzo del materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- ✓ l'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto piano economico-finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni, allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere.


Art. 2 - Oggetto del comodato d'uso


Il Comune, proprietario del materiale rotabile costituito dall' "Autobus elettrico RAMPINI modello ALE' - EL (E80) di lunghezza totale massima pari a 7,79 m Classe I Codice Carrozzeria CE, n° 2 porte", n. di telaio ZA9ALELFE18F48129, ai sensi dell'art 1803 e ss. del codice civile, concede il bene in comodato d'uso alla Azienda della Mobilità Aquilana (AMA) spa, come sopra generalizzata, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al fine di potersene servire.

Art. 3 - Finalità e durata

Il comodato d'uso è finalizzato ad assicurare, mediante l'utilizzo del bene, l'esclusivo assolvimento da parte del comodatario degli obblighi di cui al "contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito nel Comune di L'Aquila" del 17 ottobre 2017, rep n. 27076/17, nel rispetto di quanto stabilito nella SUS e nel correlato documento attuativo.

La durata del comodato d'uso è pari alla durata dell'affidamento "in house providing" all'AMA spa del servizio di trasporto pubblico locale su gomma di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, di cui al combinato disposto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017 e n. 22 del 22 marzo 2018, fatta salva la possibilità per il comodante, di esigerne la restituzione immediata in caso di urgente ed imprevisto bisogno.


4





Art. 4 - Vincoli del comodatario.

Il comodatario non può con nessun mezzo stipulare atti di alienazione del materiale rotabile concesso in comodato.

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo, il godimento o l'uso, in tutto o in parte, del bene concesso in comodato, neppure temporaneamente, senza il consenso del comodante.

Il comodatario si impegna, a non utilizzare il bene concesso in comodato per scopi ed usi diversi da quelli indicati nell'art. 3, a mantenere il bene nello stato in cui lo ha ricevuto, salva l'usura conseguente al suo utilizzo, a custodirlo con la massima cura e diligenza ed a restituirlo nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di sinistro al veicolo concesso in uso, con, lo stesso è tenuto a ripristinare le condizioni tecniche atte alla prosecuzione del suo utilizzo.

Nel caso di sinistri causati da guasti meccanici, avaria o altri fattori imputabili allo stato di manutenzione del veicolo, il comodante non addebiterà alcun importo al comodatario, salvo dimostrazione di negligenze od

Ove il comodatario, al fine di ammodernare il proprio parco veicolare, si sia impegnato ad acquistare materiale rotabile, il bene concesso in comodato d'uso deve ritenersi assolutamente aggiuntivo rispetto ai nuovi mezzi acquistati.

In caso di cessazione del servizio, è fatto obbligo al comodatario di restituire immediatamente al comodante il bene concesso.

Il comodatario si impegna altresì a provvedere:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, comprese le spese di riparazione;
2. a consentire al comodante in qualsiasi momento, di effettuare ispezioni sull'autobus tramite tecnico di propria fiducia;
3. alla stipula del contratto di assicurazione RC con tutti gli oneri che ne conseguono;
4. al pagamento della tassa di circolazione;
5. alla revisione del mezzo da parte dell'Ufficio DTT;
6. a sostenere tutte le spese e gli oneri, derivanti dall'uso del materiale rotabile concesso, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente all'uso del mezzo.

Art. 5 - Piano economico finanziario

Il comodatario si impegna a presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione per l'utilizzo del materiale rotabile, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del presente contratto.



Art. 6 - Oneri fiscali, altri oneri e spese.

Il pagamento di ogni imposta, nonché ogni altro onere derivante dal presente contratto, comprese le eventuali spese per la stipula e la registrazione, sono ad esclusivo ed integrale carico del comodatario.

Art 7 - Rinvio alle norme del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, a cui le parti si rimettono.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, li 30.11.2018

Per il Comune (comodante)
Il Dirigente
Avv. Domenico de Nardis

Per L'Ama spa (comodatario)
L'Amministratore Unico
dott. Giammarco Berardi



CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA

il **Comune dell'Aquila**, con sede in Palazzo Fibbioni, Via San Bernardino, snc - 67100 - L'Aquila, C.F. 80002270660, rappresentato dall'Avv. Domenico de Nardis, nella sua qualità di Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, giusta decreto sindacale n. 53 del 1.2.2018, domiciliato presso l'Ente ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 107 n.3 lett. C) del d.lgs. 267/2000, nonché ex art. 5 n. 2 del vigente "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 364/2016, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";

E

l'**Azienda della Mobilità Aquilana (A.M.A.) s.p.a.**, con sede legale in L'Aquila, Località Campo di Pile - 67100, C.F. e Partita IVA 01502970666, affidataria "*in house providing*" del servizio di trasporto pubblico locale, rappresentata dal Dott. Gianmarco Berardi, in qualità di amministratore unico, nonché legale rappresentante, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità "Comodatario";

PREMESSO

che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017, è stato disposto l'affidamento in regime di "*in house providing*" alla AMA spa, ed approvato il programma d'esercizio per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, con validità dal 1 maggio 2017 al 30 dicembre 2018, con le relative tariffe e la nuova bozza di contratto;

che in data 17 ottobre 2017 è stato sottoscritto dalle parti il "Contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune dell'Aquila", rep n. 27076/17;

che con deliberazione n. 22 del 22 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha disposto, tra l'altro, di individuare il termine del 31 dicembre 2027 quale scadenza dell'affidamento "*in house*" all'AMA spa del servizio pubblico locale di trasporto su gomma di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, nel rispetto della normativa comunitaria, alla luce del controllo analogo che l'Ente Pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società, sui propri servizi e sulle valutazioni di congruità economica approvati in precedenza con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017;

che in data 7 settembre 2018 è stato sottoscritto dalle parti il conseguente "atto aggiuntivo" al Contratto di concessione del Trasporto Pubblico Locale tra Comune e AMA spa, allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 22 marzo 2018;

che il POR FESR Abruzzo 2014-2020, nell'ambito dell'asse VII, per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile delle quattro Autorità Urbane, prevede risorse per un importo complessivo di Euro 23.000.000,00 articolate per priorità di investimento, obiettivi specifici ed Azioni;

che tali risorse sono state attribuite alle quattro Autorità Urbane sulla base della graduatoria formulata dall'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, a seguito di valutazione di merito delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) presentate, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/193 del 13.11.2017;



che a conclusione del processo di valutazione delle SUS, alla Autorità Urbana Comune dell'Aquila, in qualità di Organismo Intermedio, sono state assegnate risorse pari ad Euro 5.290.000,00, fermo restando che la strategia programmata, comprensiva del cofinanziamento del 20% a carico dell'Autorità Urbana Comune dell'Aquila (pari ad € 1.322.500,00) ha un valore complessivo pari ad € 6.612.500,00;

che lo schema di Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio, il quale contiene il dettaglio dei compiti delegati agli Organismi Intermedi e stabilisce obblighi e responsabilità connesse alla delega, nonché funzioni da ripartire, è stato approvato dall'Autorità di Gestione con Determinazione DPA/214 del 1 dicembre 2017, e dal Comune dell'Aquila con deliberazione di Giunta Comunale n. 538 dell'11 dicembre 2017;

che in data 14 dicembre 2017 è stata sottoscritta la "Convenzione per la delega delle funzioni all' Organismo Intermedio" tra l'Autorità di Gestione Unica FESR- FSE e l'Autorità Urbana Comune dell'Aquila;

che la suddetta Convenzione, all'art. 10, disciplina le modalità di erogazione delle risorse al netto dell'azione 4.6.2, finalizzata al rinnovo del materiale rotabile per Euro 2.300.000,00 da acquisire mediante un'unica procedura di gara, comune alle quattro Autorità Urbane, espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale supportata dalla società in house della Regione Abruzzo (TUA spa);

che, ai sensi dell'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio, allegato alla DPA/214 del 03 luglio 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018 e sottoscritto dall'Autorità di Gestione Unica FESR- FSE e dall'Autorità Urbana Comune dell'Aquila in data 21 settembre 2018, la proprietà del materiale rotabile è in capo alle quattro Autorità Urbane, beneficiarie e soggetti attuatori dell'operazione, alle quali spetta obbligatoriamente l'onere della spesa, come confermato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 19 gennaio 2018;

che con Determinazione a contrarre DPC 018/134 del 24.05.2018 della Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo, è stata indetta la procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro a più fornitori ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione separata per 7 lotti funzionali, per l'acquisto di un numero complessivo di 68 autobus, di cui n. 33 a motore diesel appartenenti ai Lotti n. 1,2,3,4 e n. 35 a motore elettrico appartenenti ai Lotti n. 5,6,7 attraverso contratti applicativi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto e di approvazione atti di gara;

che la predetta procedura di gara "aperta" ha visto la sola aggiudicazione dei Lotti n. 5 e 6, mentre i Lotti n.1, 2, 3 e 4 sono andati deserti in quanto non sono pervenute offerte. Per il Lotto 7, invece, l'offerta tecnica pervenuta dall'unico operatore economico partecipante, non è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione giudicatrice;

che a fronte di tali risultanze, il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo ha chiesto con nota prot. 352035/18 alla Stazione Unica Appaltante l'avvio di una nuova procedura negoziata, divisa per lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, senza previa pubblicazione di un bando di gara, stanti le ragioni di estrema urgenza legate alla potenziale perdita di risorse europee;

che con Determinazione a contrarre del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità, Reti e Logistica n. DPE016/103 del 13.12.2018, la Regione Abruzzo ha autorizzato e avviato l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) e comma 6, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di



n. 12 autobus con motore diesel, di cui n° 4 appartenenti al Lotto n. 3 destinati all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, avvalendosi della piattaforma "Sintel" resa disponibile da A.R.A.P.;

che all'esito della suddetta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. DPE016/106 del 21.12.2018, il Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità, Reti e Logistica presso la Giunta Regionale, espletate positivamente le verifiche previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ha disposto e notificato all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila l'aggiudicazione, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'impresa Troiani s.r.l. con sede legale in Via di Tor Cervara n. 277 - 00155 Roma codice fiscale e partita IVA 00442790556, per la fornitura di n. 4 autobus con motore diesel appartenenti al Lotto n. 3 destinati all'Autorità Urbana Comune dell'Aquila per un importo complessivo di € 804.000,00 oltre I.V.A. pari a €176.880,00 per un totale di € 980.880,00 con tempi di consegna da stabilire nel relativo contratto di fornitura;

che in data 27.12.2018 risulta sottoscritto in forma digitale tra il Comune dell'Aquila e l'aggiudicatario Troiani s.r.l. il contratto per la fornitura di n. 4 autobus diesel BMC NEO 1000 Classe 1 codice carrozzeria CE 3 porte Lmax 10,92 m, per l'importo complessivo di € 804.000,00 oltre IVA al 22% per € 176.880,00 per un totale di € 980.880,00;

che con atto n. 183 del 29.03.2018 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, che i rapporti e le condizioni d'uso del materiale rotabile siano regolamentati attraverso *addenda* ai Contratti di Servizio esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento al contenuto dei contratti di servizio, alla definizione *ex ante* della compensazione e alla metodologia per la verifica delle sovracompensazioni;

che ai sensi dell'art. 3, numero 2, lettera ii), dell'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio - Autorità Urbana Comune dell'Aquila - POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", il materiale rotabile è concesso in comodato d'uso dalle quattro Autorità Urbane, alle Aziende concessionarie del TPL, o altro soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica o a soggetto in house, regolamentando i rapporti e le condizioni d'uso del bene attraverso *addenda* ai Contratti di servizio, ovvero stipulando nuovi contratti, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. ;

che in attuazione delle "Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020" dell'Agenzia per la coesione territoriale del 12 maggio 2017, gli *addenda* ai contratti di servizio esistenti devono contenere i vincoli di cui all'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio - Autorità urbana Comune dell'Aquila - POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", ovvero:

- ✓ vincolo di destinazione d'uso dei messi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
- ✓ inalienabilità dei mezzi;
- ✓ aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'Azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
- ✓ manutenzione del mezzo a cura dell'azienda;
- ✓ del Trasporto Pubblico Locale, il cui importo viene restituito nell'ambito della compensazione dello svolgimento del servizio;
- ✓ restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
- ✓ separata evidenziazione contabile, a cura delle aziende di trasporto Pubblico Locale, delle compensazioni corrisposte in relazione al materiale rotabile di cui all'Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020."



che con determinazione del Direttore Regionale DPA/394 del 29 novembre 2018, la Regione Abruzzo, ad integrazione e modifica dell'art. 3, numero 3, dell'Addendum, dispone che, laddove non fosse possibile per le aziende affidatarie del T.P.L. presentare il Piano Economico Finanziario per il calcolo della compensazione prima che l'Autorità Urbana conceda loro, in comodato d'uso, il materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, i contratti di comodato d'uso del materiale rotabile debbano specificare che:

- ✓ il materiale rotabile, di proprietà dell'Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso specifici contratti di comodato d'uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;
- ✓ le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso con le Autorità Urbane per l'utilizzo del materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- ✓ l'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto piano economico-finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni, allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere.

Art. 2 - Oggetto del comodato d'uso

Il Comune, proprietario del materiale rotabile costituito da n. 4 autobus diesel BMC NEO 1000 Classe I codice carrozzeria CE 3 porte Lmax 10,92 m, numeri di telaio: NMC910LKBLB100023, NMC910LKBLB100024, NMC910LKBLB100025, NMC910LKBLB100027 ai sensi dell'art 1803 e ss. del codice civile, concede il bene in comodato d'uso alla Azienda della Mobilità Aquilana (AMA) spa, come sopra generalizzata, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al fine di potersene servire.

Art. 3 - Finalità e durata

Il comodato d'uso è finalizzato ad assicurare, mediante l'utilizzo del bene, l'esclusivo assolvimento da parte del comodatario degli obblighi di cui al "contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito nel Comune di L'Aquila" del 17 ottobre 2017, rep n. 27076/17, nel rispetto di quanto stabilito nella SUS e nel correlato documento attuativo.



La durata del comodato d'uso è pari alla durata dell'affidamento "in house providing" all'AMA spa del servizio di trasporto pubblico locale su gomma di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, di cui al combinato disposto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017 e n. 22 del 22 marzo 2018, fatta salva la possibilità per il comodante, di esigerne la restituzione immediata in caso di urgente ed imprevisto bisogno.

Art. 4 - Vincoli del comodatario.

Il comodatario non può con nessun mezzo stipulare atti di alienazione del materiale rotabile concesso in comodato.

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo, il godimento o l'uso, in tutto o in parte, del bene concesso in comodato, neppure temporaneamente, senza il consenso del comodante.

Il comodatario si impegna, a non utilizzare il bene concesso in comodato per scopi ed usi diversi da quelli indicati nell'art. 3, a mantenere il bene nello stato in cui lo ha ricevuto, salva l'usura conseguente al suo utilizzo, a custodirlo con la massima cura e diligenza ed a restituirlo nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di sinistro al veicolo concesso in uso, lo stesso è tenuto a ripristinare le condizioni tecniche atte alla prosecuzione del suo utilizzo.

Nel caso di sinistri causati da guasti meccanici, avaria o altri fattori imputabili allo stato di manutenzione del veicolo, il comodante non addebiterà alcun importo al comodatario, salvo dimostrazione di negligenza.

Ove il comodatario, al fine di ammodernare il proprio parco veicolare, si sia impegnato ad acquistare materiale rotabile, il bene concesso in comodato d'uso deve ritenersi assolutamente aggiuntivo rispetto ai nuovi mezzi acquistati.

In caso di cessazione del servizio, è fatto obbligo al comodatario di restituire immediatamente al comodante il bene concesso.

Il comodatario si impegna altresì a provvedere:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, comprese le spese di riparazione;
2. a consentire al comodante in qualsiasi momento, di effettuare ispezioni sull'autobus tramite tecnico di propria fiducia;
3. alla stipula del contratto di assicurazione RC con tutti gli oneri che ne conseguono;
4. al pagamento della tassa di circolazione;
5. alla revisione del mezzo da parte dell'Ufficio DTT;
6. a sostenere tutte le spese e gli oneri, derivanti dall'uso del materiale rotabile concesso, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente all'uso del mezzo.



Art. 5 - Piano economico finanziario

Il comodatario si impegna a presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione per l'utilizzo del materiale rotabile, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del presente contratto.

Art. 6 - Oneri fiscali, altri oneri e spese.

Il pagamento di ogni imposta, nonché ogni altro onere derivante dal presente contratto, comprese le eventuali spese per la stipula e la registrazione, sono ad esclusivo ed integrale carico del comodatario.

Art 7 - Rinvio alle norme del Codice Civile.


Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, a cui le parti si rimettono.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, li 07 SET. 2019

Per il Comune (comodante)
Il Dirigente
Avv. Domenico de Nardis

Per L'Ama spa (comodatario)
L'Amministratore Unico
Dott. Gianmarco Berardi



2

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno 2019 del mese di novembre il giorno 19, presso la sede del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune dell'Aquila, sita in Via Avezzano, n. 11,

tra

il **Comune dell'Aquila**, con sede in Palazzo Fibbioni, Via San Bernardino, snc - 67100 - L'Aquila, C.F. 80002270660, rappresentato dall'Avv. Domenico de Nardis, nella sua qualità di Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, mobilità e Sviluppo, giusto decreto sindacale n. 53 del 01.02.2018, domiciliato presso l'Ente ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell' art. 107, n. 3, lett. c) del d.lgs. 267/2000, nonché ex art. 5, n. 2, del vigente "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 364/2016, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";

(comodante)

e

l'Azienda della Mobilità Aquilana (A.M.A.) spa, con sede legale in L'Aquila, Località Campo di Pile - 67100, C.F. e Partita IVA 01502970666, affidataria "in house providing" del servizio di trasporto pubblico locale, rappresentata dal dott. Giammarco Berardi, in qualità di amministratore unico, nonché legale rappresentante, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità "Comodatario";

(comodatario)

PREMESSO

che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017, è stato disposto l'affidamento in regime di "in house providing" alla AMA spa, ed approvato il programma d'esercizio per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, con validità dal 1 maggio 2017 al 30 dicembre 2018, con le relative tariffe e la nuova bozza di contratto;

che in data 17 ottobre 2017 è stato sottoscritto dalle parti il "Contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito, nel Comune dell'Aquila", rep n. 27076/17;

che con deliberazione n. 22 del 22 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha disposto, tra le altre cose, di individuare il termine del 31 dicembre 2027 quale scadenza dell'affidamento "in house" all'AMA spa del servizio pubblico locale di trasporto su gomma di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, nel rispetto della normativa comunitaria, alla luce del controllo analogo che l'Ente Pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società, sui propri servizi e sulle valutazioni di congruità economica approvati in precedenza con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017;



che in data 7 settembre 2018 è stato sottoscritto dalle parti il conseguente “atto aggiuntivo” al Contratto di concessione del Trasporto Pubblico Locale tra Comune e AMA spa, allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 22 marzo 2018;

che il POR FESR Abruzzo 2014-2020, nell'ambito dell'asse VII, per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile delle quattro Autorità Urbane, prevede risorse per un importo complessivo di Euro 23.000.000,00 articolate per priorità di investimento, obiettivi specifici ed Azioni;

che tali risorse sono state attribuite alle quattro Autorità Urbane sulla base della graduatoria formulata dall'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, a seguito di valutazione di merito delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) presentate, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/193 del 13.11.2017;

che a conclusione del processo di valutazione delle SUS, alla Autorità Urbana Comune dell'Aquila, in qualità di Organismo Intermedio, sono state assegnate risorse pari ad Euro 5.290.000,00, fermo restando che la strategia programmata, comprensiva del cofinanziamento del 20% a carico dell'Autorità Urbana Comune dell'Aquila (pari ad Euro 1.322.500,00) ha un valore complessivo pari ad Euro 6.612.500,00;

che lo schema di Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio, il quale contiene il dettaglio dei compiti delegati agli Organismi Intermedi e stabilisce obblighi e responsabilità connesse alla delega, nonché funzioni da ripartire, è stato approvato con Determinazione DPA/214 dell' 1 dicembre 2017 dall'Autorità di Gestione e dal Comune dell'Aquila con deliberazione di Giunta Comunale n. 538 dell' 11 dicembre 2017;

che in data 14 dicembre 2017 è stata sottoscritta la “Convenzione per la delega delle funzioni all' Organismo Intermedio” tra l'Autorità di Gestione Unica FESR- FSE e l'Autorità Urbana Comune dell'Aquila;

che la suddetta Convenzione, all'art 10, disciplina le modalità di erogazione delle risorse al netto dell'azione 4.6.2, finalizzata al rinnovo del materiale rotabile per Euro 2.300.000,00, da acquisire mediante un'unica procedura di gara, comune alle quattro Autorità Urbane, espletata dalla Stazione Unica Appaltante di livello regionale supportata dalla società in house della R.A. (TUA spa) ;

che, considerata la definizione di beneficiario quale “organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”, di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, ai sensi delle “Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 12 maggio 2017, l'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, in qualità di soggetto che avvia, supervisiona, controlla e attua l'intervento, si configura come beneficiario e attuatore dell'operazione;

che, ai sensi dell'Addendum alla Convenzione per la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio sottoscritto dall'Autorità di Gestione Unica FESR- FSE e dall'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, All. A alla DPA/214 del 03 luglio 2018 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10 settembre 2018, la proprietà del materiale rotabile è in capo alle quattro Autorità Urbane, beneficiarie e soggetti attuatori dell'operazione, alle quali spetta obbligatoriamente l'onere della spesa, come confermato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 19 gennaio 2018;

che, a seguito di "Gara d'appalto finalizzata al rinnovo di materiale rotabile", con determinazione n. DPE016/035 del 16 ottobre 2018 del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica la Regione Abruzzo ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5 e ss. del d.lgs. 50/2016, alla ditta Rampini Carlo s.p.a., la fornitura di complessivi n°18 autobus elettrici relativi al Lotto n. 5 per il Comune dell'Aquila;



che la Regione Abruzzo ed il Fornitore hanno sottoscritto in data 21 novembre 2018, il contratto di Accordo quadro (A.Q.) per la fornitura di n°18 autobus elettrici RAMPINI modello ALE^o - EL (E80) di lunghezza totale massima pari a 7,79 m Classe I Codice Carrozzeria CE, n° 2 porte, secondo la direttiva 2001/85 CE - Lotto n° 5 - per l'importo di € 8.055.000,00 oltre IVA;

che il Comune dell'Aquila, in applicazione del suddetto A.Q., con contratto applicativo (C.A.) n. 01 sottoscritto in data 21 novembre 2018, ha affidato al Fornitore che ha accettato senza riserva alcuna e si è impegnato ad eseguire, la fornitura di n. 2 autobus elettrici nuovi modello RAMPINI ALE^o - EL (E80) di lunghezza totale massima pari a 7,79 m Classe I Codice Carrozzeria CE, n° 2 porte, secondo la direttiva 2001/85 CE finanziata con i Fondi P.O.R. - F.E.S.R. 2014-2020 per € 1.091.900,00 I.V.A. inclusa;

che con atto n. 183 del 29.03.2018 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, che i rapporti e le condizioni d'uso del materiale rotabile siano regolamentati attraverso *addenda* ai Contratti di Servizio esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento al contenuto dei contratti di servizio, alla definizione *ex ante* della compensazione e alla metodologia per la verifica delle sovracompensozioni;

che ai sensi dell' art. 3, numero 2, lettera ii), dell'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio - Autorità Urbana Comune dell'Aquila - POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", il materiale rotabile è concesso in comodato d'uso, dalle quattro Autorità Urbane alle Aziende concessionarie del TPL, o altro soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica o a soggetto in house, regolamentando i rapporti e le condizioni d'uso del bene attraverso *addenda* ai Contratti di servizio, ovvero stipulando nuovi contratti, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii ;

che in attuazione delle "Linee guida. Interventi materiale rotabile. Accordo di partenariato 2014-2020" dell'Agenzia per la coesione territoriale del 12 maggio 2017, i seguenti *addenda* ai contratti di servizio esistenti debbano contenere i vincoli di cui all'*Addendum* alla Convenzione per la delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio - Autorità urbana Comune dell'Aquila - POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", ovvero:

- ✓ vincolo di destinazione d'uso dei messi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
- ✓ inalienabilità dei mezzi;
- ✓ aggiuntività dei mezzi acquistati rispetto a quelli che l'Azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare;
- ✓ manutenzione del mezzo a cura dell'azienda del Trasporto Pubblico Locale, il cui importo viene restituito nell'ambito della compensazione dello svolgimento del servizio;
- ✓ restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
- ✓ separata evidenziazione contabile, a cura delle aziende di trasporto Pubblico Locale, delle compensazioni corrisposte in relazione al materiale rotabile di cui all'Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020."

che con determinazione del Direttore Regionale DPA/394 del 29 novembre 2018, la Regione Abruzzo, ad integrazione e modifica dell'art. 3, numero 3, dell'*Addendum*, dispone che, laddove non fosse possibile per le aziende affidatarie del T.P.L. presentare il Piano Economico Finanziario per il calcolo della compensazione prima che l'Autorità Urbana conceda loro, in comodato d'uso, il materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, i contratti di comodato d'uso del materiale rotabile debbano specificare che:



- ✓ il materiale rotabile, di proprietà dell'Autorità Urbana, è concesso alle aziende concessionarie o affidatarie del TPL attraverso specifici contratti di comodato d'uso che regolamentano i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso del bene;
- ✓ le aziende concessionarie o affidatarie del TPL devono presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula dei contratti di comodato d'uso con le Autorità Urbane per l'utilizzo del materiale rotabile acquistato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- ✓ l'Autorità Urbana, dopo che le aziende concessionarie o affidatarie del TPL avranno presentato il suddetto piano economico-finanziario, formalizzerà con un successivo ed unico Addendum al Contratto di Servizio di TPL esistente, nel rispetto di quanto previsto al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., i rapporti tra le parti e le condizioni d'uso dei beni, allegando, come parte integrante e sostanziale dell'Addendum medesimo, i comodati d'uso del materiale rotabile conferito all'azienda concessionaria o affidataria del servizio pubblico, e sottoscritti dalle parti;

che con contratto del 30.11.2018 il Comune dell'Aquila ha concesso in comodato d'uso all'A.M.A. s.p.a. il primo autobus oggetto del citato Contratto Applicativo n. 1;

che con verbale del 8.11.2019, nell'ambito del citato Contratto Applicativo n. 1, è stato eseguito con esito positivo il collaudo di fornitura del secondo autobus, con numero di telaio ZA9ALELFE19F48142, il cui termine di consegna è stato fissato al 30.11.2019, per cui occorre procedere alla sua immatricolazione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere.

Art. 2 - Oggetto del comodato d'uso

Il Comune, proprietario del materiale rotabile costituito dall' "Autobus elettrico RAMPINI modello ALE' - EL (E80) di lunghezza totale massima pari a 7,79 m Classe I Codice Carrozzeria CE, n° 2 porte", n. di telaio ZA9ALELFE19F48142, ai sensi dell'art 1803 e ss. del codice civile, concede il bene in comodato d'uso alla Azienda della Mobilità Aquilana (AMA) spa, come sopra generalizzata, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al fine di potersene servire.

Art. 3 - Finalità e durata

Il comodato d'uso è finalizzato ad assicurare, mediante l'utilizzo del bene, l'esclusivo assolvimento da parte del comodatario degli obblighi di cui al "contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma, di persone e bagagli al seguito nel Comune di L'Aquila" del 17 ottobre 2017, rep n. 27076/17, nel rispetto di quanto stabilito nella SUS e nel correlato documento attuativo.



La durata del comodato d'uso è pari alla durata dell'affidamento “*in house providing*” all’AMA spa del servizio di trasporto pubblico locale su gomma di persone e bagagli al seguito nel territorio Comunale, di cui al combinato disposto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 27 aprile 2017 e n. 22 del 22 marzo 2018, fatta salva la possibilità per il comodante, di esigerne la restituzione immediata in caso di urgente ed imprevisto bisogno.

Art. 4 - Vincoli del comodatario.

Il comodatario non può con nessun mezzo stipulare atti di alienazione del materiale rotabile concesso in comodato.

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo, il godimento o l’uso, in tutto o in parte, del bene concesso in comodato, neppure temporaneamente, senza il consenso del comodante.

Il comodatario si impegna, a non utilizzare il bene concesso in comodato per scopi ed usi diversi da quelli indicati nell'art. 3, a mantenere il bene nello stato in cui lo ha ricevuto, salva l'usura conseguente al suo utilizzo, a custodirlo con la massima cura e diligenza ed a restituirlo nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.

In caso di sinistro al veicolo concesso in uso, con, lo stesso è tenuto a ripristinare le condizioni tecniche atte alla prosecuzione del suo utilizzo.

Nel caso di sinistri causati da guasti meccanici, avaria o altri fattori imputabili allo stato di manutenzione del veicolo, il comodante non addebiterà alcun importo al comodatario, salvo dimostrazione di negligenze.

Ove il comodatario, al fine di ammodernare il proprio parco veicolare, si sia impegnato ad acquistare materiale rotabile, il bene concesso in comodato d'uso deve ritenersi assolutamente aggiuntivo rispetto ai nuovi mezzi acquistati.

In caso di cessazione del servizio, è fatto obbligo al comodatario di restituire immediatamente al comodante il bene concesso.

Il comodatario si impegna altresì a provvedere:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, comprese le spese di riparazione;
2. a consentire al comodante in qualsiasi momento, di effettuare ispezioni sull'autobus tramite tecnico di propria fiducia;
3. alla stipula del contratto di assicurazione RC con tutti gli oneri che ne conseguono;
4. al pagamento della tassa di circolazione;
5. alla revisione del mezzo da parte dell'Ufficio DTT;
6. a sostenere tutte le spese e gli oneri, derivanti dall'uso del materiale rotabile concesso, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente all'uso del mezzo.

Art. 5 - Piano economico finanziario

Il comodatario si impegna a presentare il piano economico-finanziario per il calcolo della compensazione per l’utilizzo del materiale rotabile, in osservanza al Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del presente contratto.



Art. 6 - Oneri fiscali, altri oneri e spese.

Il pagamento di ogni imposta, nonché ogni altro onere derivante dal presente contratto, comprese le eventuali spese per la stipula e la registrazione, sono ad esclusivo ed integrale carico del comodatario.

Art 7 - Rinvio alle norme del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, a cui le parti si rimettono.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, li

Per il Comune (comodante)
Il Dirigente
Avv. Domenico de Nardis

Per L'Ama spa (comodatario)
L'Amministratore Unico
dott. Gianmarco Berardi



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

